

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica alla legge 20 maggio 1982, n. 270, riguardante la sistemazione del personale docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica» (357), d'iniziativa dei senatori Ferrara Nicola ed altri

«Modifica dell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativa alla revisione della disciplina di reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organi, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente» (521), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270» (693), (risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte e Fiandrotti; Andò ed altri; Casini Carlo e Quarenghi; Russo Ferdinando ed altri; Perrone ed altri; Quietì ed altri; Poli Bortone ed

altri; Bianchi Beretta ed altri; Crucianelli ed altri; Portatadino ed altri; Potì ed altri; Pisani ed altri; Gorla ed altri; Balzamo; Aloì ed altri; Madaudo), approvato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 37

(Discussione e approvazione del disegno di legge n. 693, con assorbimento dei disegni di legge nn. 357 e 521)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 9 e <i>passim</i>
BOGGIO (DC), relatore alla Commissione ...	8, 9, 13 e <i>passim</i>
CAMPUS (DC)	18, 22
DAL CASTELLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	8, 9, 10 e <i>passim</i>
DEL NOCE (DC)	19, 22
FONTANARI (Misto - SVP)	53, 54
MASCAGNI (PCI)	11, 25, 27 e <i>passim</i>
NESPOLO (PCI)	4, 5, 9 e <i>passim</i>
PANIGAZZI (PSI)	60
PAPALIA (PCI)	51, 52, 56
SCOPPOLA (DC)	11, 31, 38
SPITELLA (DC)	7
ULIANICH (Sin. Ind.)	7, 8, 9 e <i>passim</i>
VALENZA (PCI)	63

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Modifica alla legge 20 maggio 1982, n. 270, riguardante la sistemazione del personale docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica**» (357), d'iniziativa dei senatori Ferrara Nicola ed altri

«**Modifica dell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativa alla revisione della disciplina di reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente**» (521), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«**Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270**» (693), (risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte e Fiandrotti; Andò ed altri; Casini Carlo e Quarenghi; Russo Ferdinando ed altri; Perrone ed altri; Quietì ed altri; Poli Bortone ed altri; Bianchi Beretta ed altri; Crucianelli ed altri; Portatadino ed altri; Potì ed altri; Pisani ed altri; Gorla ed altri; Balzamo; Aloi ed altri; Madaudo), approvato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 37

(Discussione e approvazione del disegno di legge n. 693, con assorbimento dei disegni di legge nn. 357 e 521)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Modifica alla legge 20 maggio 1982, n. 270, riguardante la sistemazione del personale docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica», d'iniziativa dei senatori Ferrara Nicola, Reggio, Damagio, Bernassola e Di Lembo; «Modifica dell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativa alla revisione della disciplina di reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente», d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo, Butini, Saporito, D'agostini, D'amilio, Nepi, Fontana, Fimognari e Foschi; «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte e Fiandrotti, Andò, Fiandrotti e Fincato Grigoletto, Casini Carlo e Quarenghi, Russo Ferdinando, Abete Andreoli, Armellin, Augello, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bianchi Fortunato, Briccola, Bonferroni, Bortolani, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casini Carlo, Cattanei, Cirino Pomicino, Contù, D'Acquisto, Dell'Andro, Falcier, Faraguti, Franchi Roberto, Ferrari Silvestro, Fiori, Foschi, Foti, Garavaglia, Garocchio, Giglia, Gioia, Grippo, Ianniello, Lamorte, La Penna, Lattanzio, Ligato, Lo Bello, Lucchesi, Mancini Vincenzo, Memmi, Mensorio, Merolli, Micheli, Monfredi, Napoli, Nenna D'Antonio, Nicotra, Nucci Mauro, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Picano, Pujia, Quietì, Rabino, Ravasio, Ricciuti, Righi, Rocelli, Rossi Di Montelara, Russo Giuseppe, Russo Vincenzo, Sangalli, Saretta, Savio, Scaiola, Silvestri, Sinesio, Sorice, Tancredi, Urso,

Vincenzi, Viti, Zambon, Zampieri, Zarro e Zoppi, Perrone, Russo Giuseppe, Astone, Napoli, Caccia e Mannino Calogero, Quietì, Artese, Nenna D'Antonio, Ricciuti, Rocelli, Sedati e Silvestri, Poli Bortone, Rallo e Aloio, Bianchi Beretta, Ferri, Alinovi, Bosi Maramotti, Badesi Polverini, Ciafardini, Conte Antonio, D'Ambrosio e Minozzi, Crucianelli, Cafiero, Gianni, Serafini, Castellina e Magri, Portatadino, Garocchio e Brocca, Ponti, Fiandrotti e tempestini, Pisani, Fiandrotti, Fincato Grigoletto, Ferri e Conte Antonio, Goria, Calamida, Pollice, Ronchi, Russo Franco e Tamino, Balzamo, Aloio, Rallo e Poli Bortone, Madaudo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 20 giugno scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante; tale richiesta è stata accolta ed ora riprendiamo l'esame nella nuova sede.

Avendo esaurito la discussione generale in sede referente, propongo di dare per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalla Commissione nella precedente sede.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 693.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 693:

Art. 1.

Gli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono modificati nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.

Gli aventi titoli all'immissione in ruolo ai sensi dei medesimi articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione, nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo.

Essi possono altresì chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.

Gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del precedente secondo comma, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.

Per i docenti di cui all'articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, la scelta delle graduatorie è operata con riferimento a due qualsiasi province di gradimento degli interessati.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è dei senatori Nespolo e Mascagni, e tende a sostituire il terzo comma con il

seguinte: «Essi possono altresì chiedere l'iscrizione in una graduatoria nazionale; solo l'accettazione della nomina comporterà la decadenza da tale graduatoria».

Il secondo è dei senatori Tedesco Tatò, Vecchi, Nespolo, Mascagni, e tende ad aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente: «Gli insegnanti delle scuole elementari nominati in ruolo nell'anno scolastico 1983-1984 e successivamente licenziati sono inclusi nelle graduatorie previste al primo comma».

NESPOLO. Proponiamo che venga istituita una sola graduatoria provinciale e che per l'immissione in ruolo sia consentita sia l'iscrizione nella graduatoria provinciale sia in quella nazionale, e non invece in due graduatorie provinciali, come è stabilito nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Riteniamo, infatti che l'attuazione di una graduatoria unica sia una questione di giustizia, e che possa evitare forme nuove di precariato.

Cosa potrà succedere qualora venga approvata la dizione stabilita dalla Camera? Vi sono provveditorati nei quali gli insegnanti farebbero la domanda senza nessun elemento di orientamento se non quello di presumere che vi siano posti liberi, mentre altri, con gli stessi diritti ed un punteggio maggiore, avendo la fortuna di vivere in un'altra regione d'Italia, pur facendo la domanda nella seconda graduatoria, non potrebbero ottenere l'immissione in ruolo. Questo è assurdo perchè in alcune realtà si lascia aperta la possibilità di nuovo precariato.

L'obiezione fatta da più parti ieri - in sede referente - anche dal Governo, era che questa graduatoria era di difficile gestione. Non intendo naturalmente sottovalutare il problema, ma ritengo che possa e debba essere risolto, anche se non con questo provvedimento. Spetterà al Ministero stabilire le modalità.

Circa poi l'obiezione che nelle scuole elementari e medie inferiori, esistendo due graduatorie provinciali, sarebbe impossibile istituire una graduatoria nazionale, credo che questa osservazione vada fermamente respinta in quanto vi sono esempi a tale riguardo anche molto recenti: mi riferisco alla scuola elementare e alla legge n. 463 in cui fu predisposta una graduatoria nazionale ad esaurimento.

Insistiamo, signor Presidente, per l'approvazione dell'emendamento, così come abbiamo fatto alla Camera dei deputati, perchè riteniamo che sia elemento di sostanziale razionalizzazione.

L'altro emendamento che presentiamo, e rispetto al quale chiediamo una dichiarazione del Governo, è in qualche modo mirato perchè riguarda alcune realtà vitali, in particolare i provveditorati di Arezzo, Grosseto, Oristano, dove è presente un contenzioso non risolto tra i provveditori e il Ministero. È accaduto che dopo che insegnanti (in tutto, credo, duecento) non solo sono stati assunti, ma hanno preso servizio - alcuni hanno insegnato quindici giorni, altri un mese - il Ministero si è accorto che i posti messi a concorso da quei provveditorati erano superiori a quelli che, a parere del Dicastero, dovevano essere messi a concorso, e si è trovata la soluzione di licenziare insegnanti già in servizio che magari avevano lasciato un altro lavoro per svolgere questa attività. Credo che tale problema debba essere risolto e che non ci si possa ridurre all'affermazione che quei provveditorati hanno sbagliato. Il Ministero doveva prima controllare le dotazioni e i posti messi a concorso e non intervenire successivamente. Agendo in questo modo si rischia di far saltar uno dei cardini dello Stato di

diritto. Vorrei conoscere a questo punto l'opinione del Governo. È mia convinzione che il problema si possa anche risolvere in via amministrativa, ma questa via va presa celermente.

Per quanto riguarda complessivamente l'articolo 1, mi limiterò ad accennare soltanto ad alcuni dei temi già ampiamente sviluppati in sede di discussione generale.

Mi pare che l'elemento importante di questo articolo sia costituito dall'anticipazione al 1984-1985 delle graduatorie previste dalla legge n. 270 per l'immissione in ruolo. Il primo comma è importante non solo perchè risponde ad attese del tutto legittime degli insegnanti, ma anche perchè - in questo sono d'accordo con quello che ha detto il Ministro ieri - si tratta dell'anticipazione di un anno delle graduatorie. I dati forniti dal Ministero rispetto alla previsione di quanti saranno i nuovi supplenti, credo siano assolutamente al di sotto della realtà, perchè ritengo che realisticamente si possa parlare di 70.000-80.000 persone che l'anno prossimo dovrebbero ricoprire posti non di ruolo. Anticipare la graduatoria e far occupare questi posti da persone cui - tutto sommato - spettano sulla base della legge n. 270, significa a mio avviso, dare continuità didattica alla scuola ed evitare nuovo precariato.

PRESIDENTE. Le tabelle del Ministero, senatrice Nespolo, smentiscono di gran lunga la previsione degli 80.000 posti.

NESPOLO. I sindacati parlano di 80.000 posti.

Sarà utile, dopo una discussione così difficile, riprendere un'idea della Commissione, non ancora portata in porto, e consistente nel discutere e analizzare le cause dei ritardi dell'inizio dell'anno scolastico. Mi auguro che con l'approvazione di questo provvedimento i ritardi vengano ridotti, anche se sono convinta che, dato lo stato attuale dell'amministrazione del personale scolastico, tutti i problemi non potranno essere risolti; tuttavia in quell'occasione, a settembre, discuteremo per vedere se ha ragione il Ministero oppure i sindacati circa la previsione di 80.000 posti.

Voglio semplicemente dire che anticipare la graduatoria di un anno mi sembra un atto utile e giusto.

Inoltre l'immissione in ruolo per il 1981-82 degli insegnanti supplenti annuali abilitati, è sicuramente necessaria, se non altro perchè ancora una volta - e ce ne dovremmo tutti rammaricare - il Parlamento è costretto a legiferare a seguito di un'iniziativa della magistratura. Sarebbe stato meglio se - dato che la legge è stata approvata nel maggio 1982 - la situazione, anzichè dover essere sanata, fosse stata prevista.

Siamo d'accordo, in linea di massima, sul tenore dell'articolo 1 mentre chiediamo la modifica per aspetti su cui abbiamo presentato gli emendamenti.

PRESIDENTE. Avverto la Commissione che vi è un parere della Commissione affari costituzionali che, a proposito del primo emendamento, relativo alla istituzione della graduatoria nazionale, osserva che questa norma si porrebbe in contrasto con la logica immanente alla legge n. 270, la quale prevedendo per la scuola elementare e la media inferiore dei ruoli provinciali, ha istituito delle graduatorie su base provinciale.

Non ci è ancora pervenuto il parere della quinta Commissione, ma non credo vi siano problemi dal punto di vista del bilancio.

Desidero poi svolgere alcune considerazioni di carattere generale relative al primo emendamento ed all'articolo 1. Non sottovaluto, senatrice Nespolo, il problema posto dal suo emendamento, che va studiato e risolto, anche se in una forma diversa da quella proposta. Il problema della forte sperequazione tra il Sud e il Nord (al Sud vi è eccedenza di insegnanti, mentre al Nord vi è eccedenza di posti) andrà affrontato, ma, a mio avviso, la situazione di una graduatoria nazionale prevista da questo emendamento, non è in questo momento agibile, e perciò non risolverebbe il problema.

Non sottovaluto neanche il problema posto dal secondo emendamento, ma credo che la questione si possa risolvere in sede di giurisdizione amministrativa. Gli insegnanti che furono immessi in ruolo nelle province di Arezzo, Grosseto ed Oristano e poi fatti decadere da una decisione del Ministero, hanno inoltrato ricorso, ed il Tar ha accolto la domanda di sospensione, evitando che i ricorrenti venissero privati del posto. Gli insegnanti in questione sono ancora in servizio e regolarmente pagati, nel frattempo il ricorso pende davanti al Tar e si può presumibilmente pensare che sarà accolto.

Onorevole Sottosegretario, devo dichiarare la mia contrarietà all'articolo 1 per due ragioni. La prima riguarda la questione che ho posto anche al signor Ministro, il quale mi ha dato formalmente ragione promettendo di approfondire l'esame del problema. Resto tuttavia convinto, per le informazioni assunte direttamente da fonti competenti del Ministero, che anticipando l'applicazione della graduatoria, prevista per il 1985-86, al 1984-85, si leda il diritto degli insegnanti che hanno sostenuto i concorsi e sono stati inseriti nella graduatoria degli idonei; i bandi di concorso e la legge che li regolava, stabilivano infatti che gli idonei dovessero essere assegnati ai posti che si sarebbero resi disponibili nel biennio. Anticipando di un anno l'applicazione della graduatoria, si tolgono i posti a questi idonei. Non sono ottimista come la senatrice Nespolo: nuovi posti non ci saranno e le cifre fornite dal signor Ministro documentano che le supplenze annuali conferite dai provveditori nel 1983-84 sono le seguenti: per la scuola materna, 321; per la scuola elementare, 1424; per la media inferiore, 30.627; per la secondaria superiore, 54.198, ma nelle supplenze annuali della scuola secondaria superiore dobbiamo comprendere anche i posti conferiti dai provveditori, i quali hanno un titolare. Avevo chiesto al Sottosegretario di farci conoscere la cifra precisa e complessiva dei posti aventi un titolare che vengono conferiti dai provveditori con supplenze annuali, ma che non possono avere un secondo titolare e quindi non possono essere assegnati agli insegnanti di ruolo nel momento in cui gli stessi vengono immessi in ruolo.

Anche se il senatore Scoppola sostiene che non vi sia frode, ritengo che, poichè in base alle norme vigenti i concorsi sono banditi biennialmente con la clausola che i posti che si rendano disponibili nel biennio siano assegnati agli idonei della graduatoria del precedente concorso, vi sia effettivamente un diritto acquisito che con questa norma viene leso. Sono sicuro che in questo modo si solleverà una nuova controversia giurisdizionale da parte degli insegnanti lesi nei loro diritti.

La seconda ragione per cui non sono favorevole all'articolo 1 riguarda il terzo comma, dove si prevede che gli insegnanti possano fare domanda in una seconda provincia, mettendosi però in coda alla graduatoria; si crea quindi una evidente disparità di trattamento tra gli insegnanti del Sud -

magari con più titoli – che chiedono, per esempio, di essere inclusi nella graduatoria della provincia di Milano e che devono invece essere posposti ai milanesi con minori titoli. In questo modo introduciamo due cittadinanze nella nostra legislazione scolastica: per tali motivi voterò contro l'articolo 1.

ULIANICH. Vorrei illustrare il mio emendamento all'articolo 1, che recita: «All'ultimo comma dell'articolo 1 aggiungere il seguente periodo: "ad essi si applica altresì il primo comma dell'articolo 18 della predetta legge"».

La legge n. 604 del 1982 – come sapete – riguarda gli insegnanti incaricati e supplenti all'estero. Secondo l'articolo 13 di tale legge i supplenti avevano titolo a partecipare alla riserva del 50 per cento dei posti stabiliti nel primo concorso ordinario per il corrispondente personale supplente delle scuole metropolitane previsto dalla legge n. 280. Quanti erano interessati al rientro in patria hanno partecipato al concorso; quanti, invece, per motivi di famiglia – si tratta proprio di emigrati – ritenevano di dover restare nei paesi in cui avevano prestato servizio, non vi hanno partecipato. Per essi rimane l'ultima possibilità costituita dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 13 della legge n. 604 che dispone che gli stessi supplenti abbiano diritto ad essere immessi gradualmente in ruolo nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie da compilare per il corrispondente personale metropolitano ai sensi della legge.

Il progetto di legge n. 693, all'ultimo comma dell'articolo 1, prevede che per i docenti di cui all'articolo 13, terzo comma, della legge n. 604 la scelta delle graduatorie sia operata con riferimento a due qualsiasi province di gradimento degli interessati. Ora si tratta – e questo è il senso dell'emendamento – di applicare anche per loro il primo comma dell'articolo 18 della legge n. 604 che nella prima parte così recita: «Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dall'immissione in ruolo il predetto personale è collocato fuori ruolo».

In base alle citazioni tratte sia dalla legge n. 270 sia dalla legge n. 604 mi sono permesso di formulare il mio emendamento. Con esso non intendo stabilire che tutti i supplenti i quali vogliano rientrare in patria e dunque presentino domanda per due province siano obbligati a rimanere in Italia, ma che vi debba essere, su domanda, una scelta tra la graduatoria in due province oppure l'immissione in ruolo sulla base della legge n. 604 restando nei paesi esteri nei quali essi prestano attualmente servizio.

SPITELLA. Signor Presidente, dichiaro che voterò nel testo della Camera questo e gli altri articoli del disegno di legge per rispetto della disciplina del mio Gruppo parlamentare e per riguardo all'impostazione della maggioranza di Governo. Peraltro seguirò tali indicazioni con difficoltà perchè sono convinto che questo disegno di legge non sia opportuno nè equo e che sia foriero di altri problemi per la materia di cui si occupa. Si tratta – è vero – di un argomento più tecnico che politico ed è per questo che posso assumere tale posizione, le cui ragioni ho esposto, in modo più dettagliato, nel corso della discussione generale.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Mi limiterò ad esporre il mio punto di vista in forma estremamente sintetica rimettendomi comunque al rappresentante del Governo. Dichiaro pertanto di essere contrario agli emendamenti presentati all'articolo 1, con la sola eccezione dell'emendamento relativo agli insegnanti di Arezzo, Grosseto ed Oristano, pur essendo convinto che questo emendamento non abbia motivo di essere presentato in quanto la questione potrà essere risolta direttamente in via giurisdizionale tramite il TAR.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per il primo emendamento credo che valga quanto ieri è stato sottolineato dal Ministro in occasione di un chiarimento alla senatrice Nespolo: non si parla di due graduatorie, ma sempre e comunque di un'unica graduatoria provinciale. Proprio per aiutare il Sud si è prospettata questa possibilità: su domanda, l'insegnante che rischia di attendere troppi anni nel Sud, può chiedere l'iscrizione in una graduatoria dell'Italia settentrionale.

Al presidente Valitutti, circa l'osservazione di merito sul fatto che passando da una provincia all'altra si finisce in coda alla graduatoria, devo dire che ciò che vale per chi va dal Sud al Nord, vale anche nel caso opposto di chi dall'Italia settentrionale intenda iscriversi in una graduatoria dell'Italia meridionale. Pertanto ribadisco il mio parere contrario al primo emendamento all'articolo 1.

A proposito del secondo emendamento, concordo anch'io con quanto ha detto il relatore, anche perchè alla Camera dei deputati si è discusso a lungo del problema. In termini di giustizia ci si domanda se sia giusta l'immissione in ruolo di alcuni insegnanti avvenuta in seguito ad un errore di calcolo di tre provveditori agli studi.

Se si vogliono difendere gli idonei, cui accennava prima il senatore Valitutti, è necessario tenere presente che, accogliendo questo emendamento, si commette un'ingiustizia nei confronti di chi non sia risultato vincitore di concorso, ma solo idoneo, non avendo il provveditore agli studi messo a disposizione ulteriori posti rispetto a quelli previsti. Esprimo quindi parere contrario all'emendamento che potrebbe tuttavia essere trasformato in ordine del giorno al fine di sensibilizzare l'Amministrazione.

Inoltre non è possibile accettare il terzo emendamento presentato dal senatore Ulianich, perchè l'ultimo comma dell'articolo 1 si propone di andare incontro alle esigenze degli insegnanti supplenti che operano nelle scuole italiane all'estero. Aggiungendo il periodo riportato dall'emendamento, mi sembra invece che toglieremmo a costoro la possibilità di fare domanda non più in una provincia ma in due, in quanto alcuni insegnanti sono iscritti nelle graduatorie di più province italiane. Eventualmente il senatore Ulianich potrebbe trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che chiarisca le possibilità di scelta tra la domanda di iscrizione nella graduatoria di due province italiane e la richiesta di rimanere nella scuola presso la quale è stata prestata la propria opera.

ULIANICH. In ordine all'emendamento da me presentato, poichè ritengo che la formulazione possa incorrere in una interpretazione errata, accolgo il suggerimento del rappresentante del governo e pertanto presento un ordine del giorno che così recita:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 693, recante modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270,

chiede al Governo:

che esso possa essere interpretato, a domanda degli interessati, anche alla luce del primo comma dell'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604».

(0/693/1/7)

ULIANICH

Con ciò si ovvierebbe alle difficoltà che sono state sottolineate dal rappresentante del Governo e che mi trovano concorde. Se quindi il Governo accetterà questo ordine del giorno, ritirerò il mio emendamento.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo e pertanto accolgo l'ordine del giorno del senatore Ulianich.

ULIANICH. Se il Governo è d'accordo, e poichè il relatore si è rimesso al Governo immagino che sarà anch'egli d'accordo, vorrei che tale ordine del giorno venisse votato dalla Commissione al fine di rafforzarlo e di far sì che lo stesso Governo si senta maggiormente impegnato.

Comunque, ribadisco la mia intenzione di ritirare l'emendamento.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al Governo.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Ulianich.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti il primo emendamento all'articolo 1 presentato dai senatori Nespolo e Mascagni.

Non è approvato.

Passiamo al secondo emendamento all'articolo 1 presentato dalla senatrice Nespolo ed altri.

NESPOLO. Per quanto riguarda questo secondo emendamento, desidero che tutti i senatori conoscano la situazione a cui esso si riferisce e desidero inoltre che resti traccia negli atti del fatto che, rispetto alla questione degli insegnanti licenziati, non credo davvero che si possa dire che il problema debba essere risolto dal TAR, sicuramente anche se i ricorrenti vinceranno il ricorso di fronte al tribunale amministrativo.

PRESIDENTE. Ad ogni modo si tratta di persone attualmente in servizio.

NESPOLO. Non tutte; comunque desidero dire che ieri, parlando con il ministro Falcucci - e non dico niente di segreto - mi è stato detto che in via amministrativa il Ministero avrebbe risolto il problema.

Se avessi sentito qui, da parte del rappresentante del Governo, la stessa dichiarazione, non avrei avuto alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento al nostro esame, anche perchè esso è già stato presentato alla Camera.

Mi pare che il fatto che lo si respinga è comunque molto grave, anche se ciò mi auguro non impedisca al Ministero in via amministrativa di risolvere questo problema. Tuttavia faccio rilevare la diversità di posizione tra il ministro Falcucci ed il sottosegretario Dal Castello.

Vorrei sapere dal Governo se intende confermare ciò che ha detto ieri il ministro Falcucci circa la sua intenzione di risolvere in via amministrativa il problema al nostro esame.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È ovvio che, non potendo parlare in questo momento con il Ministro, non posso rispondere alla domanda della senatrice Nespolo. Ho detto prima che sarei disponibile ad accettare come raccomandazione un ordine del giorno di questa natura, tenuto conto che sullo stesso identico argomento si è a lungo discusso alla Camera e si è giunti alla bocciatura di un emendamento uguale a quello attualmente in esame proprio per non creare ulteriori ingiustizie.

Se in via amministrativa sarà possibile far rientrare questo personale, visto che era stato regolarmente nominato, credo che ciò avverrà nell'interesse di tutti. Se non sarà possibile, attenderemo le indicazioni provenienti dalla Magistratura.

L'impegno c'è, tenuto conto del fatto che il Governo alla Camera aveva espresso parere favorevole. Tuttavia non possiamo, di fronte all'altro ramo del Parlamento che si è espresso in termini così negativi, a cuor leggero trasformare in questa seduta in parere favorevole quello che alla Camera era stato un parere negativo.

PRESIDENTE. Senatrice Nespolo, insiste per la votazione dell'emendamento?

NESPOLO. Vista la disponibilità del Governo, vorrei trasformare l'emendamento nel seguente ordine del giorno: «La 7^a Commissione permanente del Senato impegna il Governo a risolvere, con una nuova assunzione, il problema degli insegnanti della scuola elementare nominati in ruolo nell'anno scolastico 1983-1984 e successivamente licenziati».

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questa forma non posso accettare tale ordine del giorno.

NESPOLO. Qual è la forma che il Governo vorrebbe?

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tale formulazione significa che *ope legis* tali persone vengono assunte.

NESPOLO. Qui si tratta di correggere un errore.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Alla Camera era stato presentato un emendamento – poi respinto – in cui si chiedeva che nel 50 per cento dei posti disponibili fosse data la precedenza alle 80 unità che si erano trovate a perdere il posto.

L'ordine del giorno che lei vuole presentare allarga il discorso; perciò non posso accettarlo neanche come raccomandazione.

NESPOLO. L'interpretazione del Governo non mi soddisfa; pertanto non presenterò l'ordine del giorno mentre insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice Nespolo, la esorto a non provocare la bocciatura del suo emendamento.

NESPOLO. Vorrei allora presentare un ordine del giorno diversamente formulato, il cui accoglimento mi consentirebbe di ritirare l'emendamento al nostro esame: «La 7^a Commissione permanente del Senato, invita il Governo a risolvere in via amministrativa il problema degli insegnanti delle scuole elementari nominati in ruolo nell'anno scolastico 1983-1984 e successivamente licenziati, attraverso una loro inclusione in apposite graduatorie».

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non possono accettare tale ordine del giorno per quanto attiene alla sua ultima parte.

SCOPPOLA. Mi scusi Presidente, ma quello che il Governo può accettare è un invito a studiare il problema per cercare la soluzione amministrativa; altrimenti diventa un vero e proprio emendamento.

MASCAGNI. Ma se è accettato come raccomandazione non è vincolante!

PRESIDENTE. Senatore Mascagni, con quell'accento all'inclusione in una graduatoria si preconstituisce un tipo di soluzione che non è più amministrativa; quindi se l'emendamento vuole essere un invito al Governo a cercare una soluzione amministrativa, non deve esserci questo riferimento all'inclusione nella graduatoria; ha ragione il Governo nel dire che ha le mani legate, pertanto io mi permetterei di suggerire di togliere questo accenno, limitando l'invito al Governo a cercare una soluzione amministrativa del problema di questi insegnanti. È d'accordo la senatrice Nespolo?

NESPOLO. Non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Tedesco Tatò, Vecchi, Nespolo e Mascagni, volto ad aggiungere un comma all'articolo 1 dopo il quarto.

Non è approvato.

Il senatore Ulianich ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

considerata la gravissima situazione nella quale si trovano gli insegnanti risultanti idonei nei concorsi sino ad oggi espletati,

chiede al Governo:

di trovare soluzioni che portino al loro aggancio alla graduatoria ad esaurimento contemplata dagli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1983, n. 270».

(0/693/2/7)

ULIANICH, NESPOLO

ULIANICH. Questo ordine del giorno non è in contrasto nè in contraddizione con la linea seguita dalla mia parte politica in sede di discussione della legge n. 270, cioè non è una concessione alla demagogia nè a pretesti politici; segue invece una linea che era già stata esposta nella sede competente. Vorrei ricordare che in sede di discussione della legge n. 270 noi ci eravamo opposti all'approvazione dell'articolo 35, che prevedeva l'immissione in ruolo di semplici laureati sottoponendoli ad un concorso riservato: sostenemmo infatti, che, una volta superato l'esame di Stato il quale abilita all'esercizio della professione, si passasse a delle graduatorie ad esaurimento soltanto per coloro i quali avessero superato l'esame di Stato, come avviene in altri paesi: ad esempio, in Germania federale dove c'è l'esame di Stato, vengono compilate le graduatorie e coloro i quali abbiano superato l'esame di Stato vengono gradatamente immessi nei ruoli. Questo ordine del giorno si iscrive in una linea che da noi è stata portata avanti da tempo e non è dunque un atto estemporaneo, volto ad andare incontro a delle esigenze per pura demagogia politica. Noi siamo per concorsi di Stato, so benissimo che questa è una logica diversa da quella che anima la legge n. 270; su questo non ho niente da obiettare; mi interessava, invece, puntualizzare come questo elemento si inserisca in una logica che noi abbiamo cercato di portare avanti nella discussione in Aula e in Commissione della legge n. 270.

NESPOLO. Anche noi siamo firmatari di questo ordine del giorno; credo che sarebbe molto importante se su questo tema così drammatico e delicato ci fosse un impegno del Governo positivo per risolverlo, perchè ci troviamo di fronte a insegnanti che hanno superato un concorso, non solo un concorso ex articolo 76, ma anche concorsi indetti nel 1974 e quindi a persone che, magari da nove-dieci anni, hanno avuto assicurato dallo Stato, grazie alla idoneità, il diritto ad un posto di insegnamento, cosa che non è avvenuta. Credo che per risolvere questo problema occorranò scelte amministrative come quella che proponiamo in questo ordine del giorno, ma anche scelte più generali e politiche. Noi comunisti discutiamo con ostinazione questo punto e non condividiamo la posizione assunta dalla maggioranza. Il problema interessa particolarmente il Sud, dove esiste un minor numero di posti d'insegnamento che al Nord. A questo va aggiunto un minimo di riflessione sul fatto che, secondo i dati ISTAT, nel Sud mancano posti di scuola materna per 700.000 bambini. C'è quindi un problema di sviluppo della scuola cui faceva riferimento poco fa il senatore Ulianich quando accennava alla drammaticità della situazione e il problema di una scuola che produce meno posti di insegnamento, e questa è la spia drammatica di una

situazione assai grave, di enorme difficoltà e di crisi in tante zone del nostro paese.

Quindi, credo che per risolvere il problema degli idonei, ma più in generale, per rispondere a questioni essenziali concernenti lo sviluppo della scuola e così via, sia necessario che intanto il Governo dica cosa intende fare. Non basta, me lo consenta presidente Valitutti, dire che con questo provvedimento si toglierebbero posti agli idonei, dividendo così gruppi di insegnanti che dovrebbero avere interessi comuni, quali quello di una scuola che funzioni meglio.

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Nespolo, mi sono riferito ai concorsi banditi in base alla legge che garantisce il diritto degli idonei compresi nella graduatoria ai posti che si rendano disponibili. Vorrei chiarire che tale norma non esisteva prima ed è stata introdotta dalla legge n. 270.

NESPOLO. Questa sarebbe un'occasione importante per farci dire dal rappresentante del Governo cosa intende fare in proposito. Ripeto che nessuno si illude che possa essere risolto solo in via amministrativa. Deve essere finalmente risolta la questione del precariato avviando forme nuove di reclutamento, modificando i concorsi senza consentire periodi di latitanza di nove anni, come è avvenuto finora.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I concorsi vengono espletati.

NESPOLO. Per questo problema ieri abbiamo visto Roma percorsa da diecimila persone. Credo che, al di là del fatto che la gente giustamente si organizza, si tratti di un problema serio che, in alcune realtà come Napoli e Palermo, diviene addirittura drammatico. Non c'è dubbio che sia legittimo chiedere al rappresentante del Governo di accogliere l'ordine del giorno e di dirci cosa intende fare su questo punto.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al Governo.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mentre prendo atto della correttezza e della coerenza del senatore Ulianich, che non ha mai nascosto il desiderio di introdurre una nuova filosofia nell'assunzione del personale, fatico a capire altre logiche. Si pretenderebbe la sistemazione di tutti i precari supplenti nominati dai provveditori e presidi e la difesa delle graduatorie degli idonei fino ad esaurimento, facendo riferimento alla legge n. 270 che, con la 270-bis, non intendiamo modificare almeno nella filosofia. Ritengo, quindi, che l'ordine del giorno non si possa accettare.

Cosa vuol dire agganciare gli idonei alla graduatoria ad esaurimento contemplata dalla legge n. 270? La legge è chiara: questa graduatoria ha validità biennale, all'interno di essa ci sono i vincitori di concorso che hanno già ottenuto il loro posto, mentre gli idonei vengono chiamati via via nel biennio quando si presenti la disponibilità di posti. L'impegno del Governo è di rispettare questa legge, di non intaccare il diritto dei vincitori di concorso. Scaduto il biennio, però, non vi è dubbio che, partendo di nuovo dalla logica concorsuale, il 50 per cento dei posti viene riservato a questi precari e l'altro 50 per cento rimane comunque a disposizione dei vincitori di concorso.

È impossibile accettare l'ordine del giorno senza andare contro la logica della legge n. 270.

ULIANICH. Mantengo l'ordine del giorno e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno dei senatori Ulianich e Nespolo, non accolto dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

NESPOLO. Dichiaro, a nome del mio Gruppo, che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2.

Art. 2.

Nell'articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche, sulla quale va calcolato l'incremento percentuale medio del 5 per cento, è quella dell'anno scolastico precedente.

NESPOLO. Questo articolo prevede l'aumento delle dotazioni organiche del 5 per cento. In una situazione in cui le dotazioni organiche sono bloccate da moltissimi anni, è comunque un fatto positivo che ci sia un aumento. Vorrei però sapere dal Governo con quali criteri ci si muove, se c'è una logica.

PRESIDENTE. Mi pare che lei non interpreti esattamente l'articolo 2, che si limita a stabilire che la consistenza aggiuntiva delle dotazioni organiche di cui all'articolo 13, primo comma, della legge n. 270, si calcola sulla base dell'anno precedente. Quindi, non c'è un aumento della percentuale. Questa è la mia interpretazione.

Nell'articolo 13, primo comma, della legge n. 270, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche, sulle quali va calcolato l'incremento percentuale medio del 5 per cento, è quella dell'anno scolastico precedente perchè sono sorte, senatrice Nespolo, se ho ben capito la spiegazione che mi ha dato il Ministro, delle difficoltà, essendo difficile calcolare queste dotazioni organiche aggiuntive; il riferimento, contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge, all'anno precedente vuole dare chiarezza, obiettività di calcolo della percentuale.

Mi sembra che la disposizione sia da interpretare così; se però mi sbaglio, prego il rappresentante del Governo di smentirmi.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha fatto altro che prendere atto dell'articolo 13 della legge n. 270, in cui si dice che le dotazioni vanno rideterminate con riferimento al 31 marzo degli anni successivi; come possiamo allora utilizzare le dotazioni organiche se siamo in grado, solo il 31 marzo, la consistenza? Chiediamo al Parlamento di anticipare all'inizio dell'anno scolastico la possibilità del calcolo di questo 5 per cento sui dati dell'ultimo anno appena chiuso.

NESPOLO. Abbiamo sempre detto a chiare lettere che non intendiamo rinunciare alle nostre convinzioni ed ai nostri orientamenti. Ho chiesto che il Governo ci dica se l'aumento del 5 per cento delle dotazioni organiche si limita a prorogare anche per questo anno la normativa della legge n. 270, e se questo è il caso, vorrei sapere perchè la misura dell'aumento del 5 per cento non è prevista per il personale non docente.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Vorrei dichiarare con estrema rapidità ed una volta per tutte, su questa legge ci sono state difficoltà sia per la Democrazia cristiana - non ho titolo a parlare a nome della maggioranza - sia per l'opposizione. La dimostrazione di ciò è data dalla presentazione degli emendamenti, da parte dell'opposizione, all'ultimo momento, segno di ripensamento e di elaborazione. Siamo tutti arrivati a prendere le ultime decisioni a pochi giorni di distanza dall'inizio della discussione generale.

Attribuisco poi al senatore Spitella il merito di aver chiesto il passaggio in sede legislativa per questo disegno di legge, in modo da poter procedere più rapidamente; pur non avendo difficoltà ad ammettere il travaglio che questa legge comporta per tutti noi, ritengo che la stessa debba essere approvata per le ragioni che sono state illustrate ieri dal ministro Falcucci.

ULIANICH. Intendo ribadire l'opportunità che vi sia in questa Commissione tolleranza e distensione, in modo che l'opposizione abbia la possibilità di svolgere il suo ruolo. Il fatto che la Commissione abbia iniziato i suoi lavori in sede deliberante con un'ora e dieci minuti di ritardo non va ascritto alla opposizione; voglio aggiungere ancora che ho presentato gli emendamenti dieci giorni fa e quindi l'affermazione del senatore Boggio, secondo cui tutti i gruppi politici hanno presentato solo ieri gli emendamenti, non risponde a verità. Inoltre, fino a che non sia fissato il giorno per la discussione di una legge non si può richiedere la presentazione degli emendamenti, ed io li ho presentati in anticipo solo perchè ritenevo di non poter essere presente per la discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

Gli insegnanti in servizio non di ruolo, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della

presente legge, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo nell'ambito della provincia in cui hanno prestato servizio o nell'ambito di altra provincia di loro scelta, secondo le medesime modalità di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1, e sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Essi sono collocati, dopo l'ultimo iscritto, nelle graduatorie provinciali, di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge medesima, rispettivamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per la scuola secondaria, i licei artistici e gli istituti d'arte statali.

Il disposto di cui al precedente comma si applica, alle medesime condizioni, anche a coloro cui siano state conferite supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 392. Per la scelta della provincia si applica l'ultimo comma del precedente articolo 1.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è dei senatori Nespolo, Papalia e Mascagni e tende a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con i seguenti: «È immesso in ruolo il personale docente ed educativo della scuola materna, elementare, media di primo e secondo grado, comunque abilitato, in servizio nell'anno scolastico 1981-82 con nomina dei provveditori agli studi nonchè i supplenti annuali nominati dai presidi su designazione dei provveditori.

Il personale docente e educativo, non abilitato, con nomina, per l'anno scolastico 1981-82, in base ai criteri di cui al precedente comma, rimane in servizio a condizione del conseguimento della abilitazione, da ottenersi in una sessione riservata indetta secondo i criteri previsti dall'ex articolo 35 della legge n. 270 del 1982».

Il secondo è dei senatori Nespolo, Papalia e Mascagni e tende ad aggiungere, dopo l'ultimo comma dell'articolo 3, il seguente comma: «È estesa ai comandati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 nell'anno scolastico 1981-82, l'immissione in ruolo prevista dall'articolo 34 primo comma della legge n. 270».

Il terzo è del senatore Ulianich e tende ad aggiungere, al comma primo, dopo le parole: «dal provveditore agli studi», le altre: «dai presidi o dai direttori didattici».

NESPOLO. Vorrei chiedere di apportare una correzione formale al primo emendamento riguardante l'articolo 3: dove si dice «nonchè i supplenti annuali nominati dai presidi su designazione dei provveditori» intenderemmo sostituire quest'ultima espressione con un più preciso riferimento alla «legge Bodrato» e cioè: «nominati dai presidi in base all'articolo 31, terzo comma del disegno di legge n. 681, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 392».

L'articolo 3 riguarda un problema che i colleghi conoscono, e rispetto al quale anche i colleghi della Democrazia cristiana alla Camera dei deputati hanno presentato degli emendamenti; il problema è serio, tanto è vero che la Commissione affari costituzionali ci raccomanda di non dare origine a disparità. La Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati raccomanda in modo ancora più esplicito, di immettere in ruolo anche i supplenti annuali nominati dai presidi.

Il signor Ministro ha fatto ieri riferimento a questo problema che riassumerò molto brevemente. Non chiediamo che i benefici di questa legge siano estesi a tutti i supplenti nominati dai presidi sia perchè sappiamo bene che ci sono delle nomine fatte per posti non disponibili, sia perchè riteniamo che sia diverso il caso di un insegnante nominato dal preside anzichè dal provveditore perchè il provveditorato non ha completato in tempo le nomine, dal caso di chi ha avuto la nomina dal preside perchè è più comoda, meno lontana dal luogo di residenza e così via.

Se mettessimo sullo stesso piano gli uni e gli altri senza una normativa si creerebbe una disparità. Occorre invece chiedere che vengano immessi in ruolo, se dispongono anche degli altri requisiti previsti da questa legge, gli insegnanti nominati dai presidi perchè i provveditorati non avevano terminato le nomine entro il 31 dicembre. A tale riguardo varrebbe anche la pena di riflettere su queste date che, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, sono piuttosto preoccupanti.

Se dal Ministero ci viene detto, come è già accaduto in altre occasioni, che questi casi non esistono, si afferma una cosa non corrispondente al vero e che comunque contrasta con quello che è sotto gli occhi di tutti e in particolare di chi vive nelle grandi città: a Roma e a Milano vi sono stati casi esplosivi, ed episodi simili si sono verificati anche a Torino e nel Sud.

Credo che questo problema sia veramente serio e sono del parere che già la Camera avrebbe dovuto affrontarlo e risolverlo, perchè anche qui probabilmente ci troveremmo – sono facile profeta – in una situazione simile a quella dei licenziati di Arezzo, Grosseto e Oristano, ossia nella situazione in cui sarà la magistratura a dare ragione a questi insegnanti, mentre il Parlamento si sarà lasciato sfuggire la possibilità di risolvere la questione. Certo, se l'avessimo affrontata una settimana fa, forse sarebbe stato più facile risolverla, tuttavia siamo convinti che ciò sia possibile anche oggi.

La seconda parte del primo emendamento riguarda la possibilità di costituire una sessione riservata, in base all'*ex*-articolo 35 della legge n. 270, per gli insegnanti che, per motivi diversi, non abbiano potuto partecipare o non abbiano potuto superare le prove per il conseguimento dell'abilitazione.

So che a tale riguardo la posizione del Ministro è molto precisa in quanto sostiene che noi difendiamo gli insegnanti bocciati. Non si tratta di questo, anzi occorre riflettere sul fatto che quando si riapre una tornata concorsuale dopo nove anni può succedere che una persona non abbia la possibilità di partecipare. Quindi non costituire una sessione riservata significa di fatto – in alcuni casi perchè è stato perfino superato il limite di età – impedire a persone che insegnano da sette-otto anni di continuare il loro lavoro.

PRESIDENTE. Ma avevano la possibilità di partecipare alle prove abilitative. Perchè non l'hanno fatto?

NESPOLO. Come dicevo prima, ritengo che non si possa sottovalutare il fatto che vi sono persone che non hanno potuto partecipare ad un concorso riservato svoltosi in un'unica tornata dopo nove anni. Anche qui non si tratta di carità, ma di giustizia, ossia di mettere queste persone in condizione di affrontare un altro concorso.

Inoltre il Governo ci ha ripetuto che si continua con la filosofia della legge n. 270; tuttavia, lasciando soltanto agli insegnanti abilitati la possibilità

o per lo meno la speranza - perchè non sempre si tratta di possibilità - di accedere all'immissione in ruolo, di fatto si cambia tale filosofia.

L'altro emendamento da noi presentato all'articolo 3 è relativo agli insegnanti comandati. Si tratta anche qui di essere coerenti con la legge n. 270 e quindi di estendere all'anno scolastico 1981-82 una normativa già prevista nella suddetta legge.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti gli emendamenti, vorrei un chiarimento dalla senatrice Nespolo sul suo secondo emendamento relativo ai comandati, i quali, senatrice Nespolo, sono professori di ruolo. Vorrei che lei spiegasse cosa intende dire per comandati. Non esistono professori non di ruolo che siano comandati.

NESPOLO. Alla luce di questa osservazione, ritiro il secondo emendamento da me presentato all'articolo 3.

ULIANICH. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, ho presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 3 contenente la proposta di inserimento, dopo le parole «dal provveditore agli studi», delle parole «dai presidi o dai direttori didattici».

I colleghi hanno senz'altro sotto gli occhi il testo del primo comma dell'articolo 3 di cui vorrei leggere una piccola parte, perchè è fondamentale ai fini dell'impostazione della mia argomentazione. Esso dice: «Gli insegnanti in servizio non di ruolo, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali, in possesso dell'abilitazione, ove prescritto, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo...».

La mia proposta, nella sua logica, si riallaccia esattamente all'ordine del giorno che ho presentato insieme alla senatrice Nespolo, vale a dire si tratta di insegnanti i quali stanno o stavano espletando il loro servizio ed erano in possesso in quel momento dell'abilitazione o erano in attesa di ottenerla in un concorso in atto.

Si tratta, infatti, di personale che o ha già il titolo per esercitare l'insegnamento - titolo costituito dal superamento del concorso di Stato per l'abilitazione - o si ritiene lo stia per conseguire.

C'è dunque il possesso dell'abilitazione, conseguente attraverso un esame di Stato, e c'è il requisito dell'insegnamento; ossia si tratta di persone che stanno esercitando nella scuola.

A mio avviso, esistendo tali elementi, non vedo perchè si debba pensare che costoro, anche se nominati dai presidi o dai direttori didattici, non abbiano acquisito titolo come gli altri all'inclusione in una graduatoria.

Spero di aver sufficientemente puntualizzato la logica che ispira l'emendamento da me presentato.

CAMPUS. Signor Presidente, vorrei intervenire anch'io a proposito di questo emendamento sull'articolo 3 perchè risulta anche a me che in molte zone i provveditori non hanno potuto provvedere in tempo utile alle nomine in quanto non erano pronte le graduatorie provinciali.

Mi sembra quindi una ingiusta discriminazione che i precari con nomina annuale, conferita dai presidi e dai direttori didattici, non siano considerati alla stessa stregua di quelli nominati dai provveditori. Ora ci viene detto dal Governo che qualsiasi modificazione del testo di legge approvato dalla Camera comporterebbe l'impossibilità di applicare dal nuovo anno scolastico la legge stessa, deludendo quindi in questo caso le aspettative di migliaia di persone.

Ora, signor Presidente, vorrei dichiarare che per questi motivi ed anche per un senso di lealtà verso un Governo al quale ho recentemente votato la fiducia, voterò a favore dell'articolo al nostro esame e quindi, a malincuore e contro le mie convinzioni, esprimerò voto contrario agli emendamenti in questione, raccomandando però nello stesso tempo che il Governo si impegni a riparare quanto prima a tale situazione di palese discriminazione facendo rilevare anche che, in caso contrario, molto probabilmente tali situazioni saranno sanate da sentenze amministrative dei TAR.

DEL NOCE. Personalmente concordo con opinioni espresse dal senatore Campus.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario agli emendamenti presentati all'articolo 3.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo anch'io parere contrario. Il presidente Valitutti ci faceva notare quale discriminazione avvenga quando, ad esempio, nell'iscrizione a una seconda graduatoria, un insegnante di Napoli con un maggior punteggio rispetto ad un altro insegnante di Bergamo finisce in fondo alla graduatoria di Bergamo.

Faccio presente allora quale discriminazione andremmo a realizzare se, oltre alle nomine fatte dai provveditori, procedessimo ad inserire nella graduatoria ad esaurimento le nomine fatte dai presidi.

Per quanto riguarda il servizio svolto, questo può essere uguale, ma paragonare i due tipi di nomina in termini di merito è fuori luogo, perchè rischieremmo di immettere in ruolo persone che hanno titoli e punteggio diversi, mentre altre, con maggior punteggio, per il problema della doppia graduatoria, resterebbero fuori solo perchè non hanno presentato domanda come supplenti.

Sulla seconda parte del primo emendamento della senatrice Nespolo, dove si parla di una sessione riservata, non posso che esprimere parere negativo da parte del Governo. Comunque mi pare di aver sentito anche tra i senatori molte critiche circa tali concorsi riservati.

Riaprire tutta la problematica, anche per coloro che nel 1981-1982 erano in servizio - sprovvisti però di abilitazione, che avrebbero potuto ottenere sia tramite concorso ordinario che tramite concorso riservato - mi pare che non serva al buon funzionamento della scuola.

Riguardo all'emendamento presentato dal senatore Ulianich, che riprende la tematica delle nomine fatte dai presidi, non posso che esprimere parere contrario per quanto ho già affermato prima. Queste nomine, infatti, per il Governo non hanno uguale valenza rispetto a quelle fatte dai provveditori agli studi che si basano, quanto meno, su una graduatoria provinciale, mentre le altre si basano su una graduatoria di circolo o di istituto.

Non voler ammettere ciò significa voler risolvere il problema non del precariato nella scuola, ma degli insegnanti supplenti.

NESPOLO. Prima di passare alla votazione, vorrei proporre un ordine del giorno su questo problema che invita il Governo a tenere presente, anche in relazione al parere della Commissione affari costituzionali del Senato, il rischio di disparità per quanto riguarda gli insegnanti incaricati.

PRESIDENTE. Io avrei votato con tranquilla coscienza il primo periodo del primo emendamento della senatrice Nespolo se non ci fosse questa spada di Damocle del rinvio del testo all'altro ramo del Parlamento. Pur condividendo lo spirito dell'emendamento, devo però rettificare un punto delle dichiarazioni del sottosegretario Del Castello. Vero è che la norma (cui egli si riferiva) facente parte del decreto-legge Bodrato del 1981, specifica che i supplenti annuali nominati dai presidi in posti non potuti conferire dai provveditori agli studi per rinuncia o decadenza di quelli nominati dai medesimi devono essere tratti dalla graduatoria o di circolo o di istituto, però il punto che l'ordinanza dei TAR ha preso in considerazione è il seguente: che non si può entrare nella graduatoria nè di circolo, nè di istituto se non si faccia parte della graduatoria provinciale. Quindi anche costoro, cioè quello che sono stati nominati dai direttori o dai presidi, pur se per loro scelta hanno chiesto di far parte di graduatorie di circolo o di istituto, erano già iscritti nella graduatoria provinciale. Questa è stata una scelta personale, infatti l'ordinanza dei TAR non ha dato importanza a tale circostanza nel rimettere la questione alla Corte costituzionale, ma ha dato importanza ai due elementi: che erano compresi anch'essi nella graduatoria provinciale e che sono stati coperti i posti conferibili e conferiti dai provveditori agli studi. Io manifesto questa preoccupazione, perchè sono sicuro che se la Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità degli articoli sottoposti al suo sindacato, la sentenza sarà operativa di effetti anche nei riguardi di questi supplenti annuali purchè si trovino nelle condizioni che ho or ora chiarito, ossia siamo stati nominati dai presidi e dai direttori. Se avessimo avuto tempo, secondo me, sarebbe stato giusto, proprio in attesa di una sentenza abbastanza prevedibile, ricomprendere anche questi supplenti annuali; non tutti, badate bene, ma questa categoria di supplenti annuali, nominati dai presidi, tanto più che si tratta, io credo, di un piccolo contingente. È vero che i supplenti sono migliaia, ma la norma richiamata dal Sottosegretario ipotizza soltanto questo caso: quello dei supplenti annuali, in posti annuali, che sono stati nominati dai presidi o dai direttori per rinuncia di quelli nominati dai provveditori o per decadenza.

È un'ipotesi delimitata oggettivamente. Lo devo dire perchè ne rimanga traccia, in quanto ho timore che fra pochi mesi, quando interverrà la sentenza, saremo richiamati ad occuparci del problema. Ripeto che se non ci fosse questa spada di Damocle, avrei votato a favore dell'emendamento della senatrice Nespolo.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far notare che i presidi e i direttori didattici possono fare le nomine dopo il 31 dicembre. Quindi, non ci sarebbe la possibilità dei 180 giorni.

Inoltre, se per un solo giorno il nominato dal provveditore avesse accettato di assumere servizio, il subentrante sarebbe stato supplente del

nominato dal provveditore e avrebbe perso il diritto. C'è una differenza tra la nomina del provveditore e quella del preside; anche se è vero che entrambe si chiamano supplenze, le prime si configurano come supplenze annuali, le seconde come supplenze temporanee, pur trattandosi di posti liberi non occupati da chi è stato nominato dal provveditore. Se mi si dice che qualche provveditorato, per mancanza di tempo, non ha provveduto alle nomine, sarebbe un caso ancora diverso. In tal senso devo far notare che alla Camera dei deputati si è discusso a lungo del problema, soprattutto per le regioni terremotate, dove si diceva che i provveditori non avevano potuto materialmente provvedere alle nomine. Con una indagine fatta dal Ministero abbiamo visto che sono state fatte regolarmente le nomine, perfino a Napoli. Abbiamo chiesto a un gruppo di questi supplenti di sottoscrivere una lettera in cui dichiarassero di essere stati defraudati di un diritto non avendo avuto l'incarico pur spettando loro per graduatoria; nessuno ha sottoscritto simile dichiarazione.

PRESIDENTE. Do lettura, per motivi di chiarezza nei riguardi del Sottosegretario, del terzo comma dell'articolo 15 della legge n. 270: «Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto».

Quando si è nominati, onorevole Sottosegretario, si ha diritto anche alla retribuzione delle ferie, e varie ordinanze dei TAR hanno dato ragione a questa tesi.

Ho voluto fare questa dichiarazione per motivi di chiarezza.

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Nespolo, Ulianich, Mascagni, Papalia e Valenza.

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

invita il Governo:

a risolvere il problema degli insegnanti nominati dai presidi e dai direttori didattici su designazione dei provveditori in quanto in possesso dei medesimi, sostanziali requisiti richiesti per coloro che vengono immessi in ruolo con l'articolo 3 del disegno di legge n. 693».

(0-693/3/7)

NESPOLO, ULIANICH, MASCAGNI, PAPALIA, VALENZA

ULIANICH. Il sottosegretario Dal Castello ha detto che esiste una differenza tra coloro che insegnano su designazione del provveditore e quanti invece operano all'interno delle istituzioni scolastiche per nomina dei presidi o dei direttori didattici. Si può essere d'accordo oppure no. Nel caso, tuttavia, in cui la nomina da parte dei presidi e dei direttori didattici avvenga su designazione del provveditore agli studi, viene, a mio avviso, a mancare un anello del discorso che porterebbe alla rieiezione di una simile proposta, in quanto la fonte primaria è quella del provveditore. In altre parole: il preside e il direttore didattico non sono che degli strumenti di mediazione in ordine alla proposta derivante dal provveditore. Quindi, mi pare che ci sia un richiamo pertinente alla logica stessa sia della legge n. 270 che del disegno di

legge n. 693. Per questi motivi non capirei la mancata accettazione, da parte del Governo, anche soltanto come raccomandazione, di un simile ordine del giorno.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al Governo.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che l'ordine del giorno non sia accettabile per il semplice fatto che va contro la logica da me sostenuta, in quanto si parla di «sostanziali requisiti» richiesti per coloro che vengono immessi in ruolo con l'articolo 3 del disegno di legge n. 693.

ULIANICH. Mi scusi, signor Presidente, capisco l'impazienza di alcuni colleghi, ma prego questi colleghi di dimostrare anche, direi, un riconoscimento per il lavoro che compie qualche membro dell'opposizione che non risponde, ripeto, a criteri clientelari ma semplicemente a criteri ritenuti di giustizia. Sulla nostra buona fede, penso, non si possa discutere.

La parola «sostanziali» è stata inserita su mio suggerimento in coerenza con la logica della legge n. 270 e del disegno di legge n. 693. Penso che questo sia, onorevole Sottosegretario, uno dei cardini cui lei vuole riferirsi. «Sostanziali» significa che non si mette in discussione l'intervento del provveditore, anche se materialmente non è lui ad effettuare la nomina. Su suggerimento del provveditore i presidi e i direttori didattici procedono alla nomina. Questo volevo sottolineare.

PRESIDENTE. Dobbiamo necessariamente rispettare il parere del Governo.

Il Governo ha detto, anche in polemica con il Presidente di questa Commissione, che gli insegnanti che erano stati abilitati e nominati in certi posti tramite le graduatorie per titoli e che, pur appartenendo alla graduatoria provinciale, si trovano però in posti deteriori rispetto ad altri, non hanno gli stessi requisiti. È questa una tesi sulla quale si pronuncerà la Corte costituzionale, ma non possiamo rifiutarci di prendere atto della posizione del Governo.

Dato che il Governo ha riaffermato la sua posizione, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Nespolo e da altri senatori, sul quale il relatore si rimette al Governo, che si è dichiarato contrario.

CAMPUS. Dichiaro di astenermi dal voto.

DEL NOCE. Anch'io mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Nespolo ed altri.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti innanzitutto l'emendamento dei senatori Nespolo ed altri tendente a sostituire il primo comma con i seguenti:

«È immesso in ruolo il personale docente ed educativo della scuola materna, elementare, media di primo e secondo grado, comunque abilitato,

in servizio nell'anno 1981-82 con nomina dei provveditori agli studi nonchè i supplenti annuali nominati dai presidi su designazione dei provveditori.

Il personale docente e educativo, non abilitato, con nomina, per l'anno scolastico 1981-82, in base ai criteri di cui al precedente comma, rimane in servizio a condizione del conseguimento della abilitazione, da ottenersi in una sessione riservata indetta secondo i criteri previsti dall'ex articolo 35 della legge n. 270 del 1982».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Ulianich tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: «dal provveditore agli studi», le altre: «dai presidi o dai direttori didattici».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

NESPOLO. Annuncio che voteremo contro l'articolo 3; credo che si tratti di una grande occasione sprecata dal Governo e dalla maggioranza, perchè questo è uno degli articoli essenziali ed avrebbero almeno potuto razionalizzare la materia, con la prospettiva di chiudere la questione del precariato. Nel momento in cui, invece, non si affronta il tema degli incaricati dai presidi, siamo già tutti quanti consapevoli che tra sei mesi o un anno ci troveremo nuovamente di fronte allo stesso problema che sarà a quel punto probabilmente risolto dalla magistratura, rilevando ancora una volta l'impotenza della maggioranza e del Governo, il che è molto grave.

Volevo inoltre ricordare che, a mio parere, questo articolo modifica la logica della legge n. 270 che faceva riferimento all'anno scolastico di immissione in ruolo; a questo problema la legge che state approvando aggiunge quello della abilitazione, senza prevedere nessuna possibilità di partecipare a concorsi riservati per coloro che abilitati non erano. Questo articolo, quindi, cambia la logica della legge n. 270 e lascia aperte le questioni del precariato e del contenzioso amministrativo. Anche per questi motivi voteremo contro l'articolo 3.

ULIANICH. Dichiaro di votare contro l'articolo 3, non essendo stato accolto l'emendamento da me presentato, come non è stato accolto l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Nespolo insieme a me ed ad altri colleghi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4.

Art. 4.

Gli insegnanti in servizio non di ruolo nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso i Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, con nomina di durata annuale, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito nazionale, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base dei punteggi a loro attribuiti nelle graduatorie relative al conferimento delle supplenze.

A questo articolo sono stati presentati degli emendamenti da parte del senatore Mascagni.

Il primo tende ad aggiungere dopo le parole: «durata annuale» le altre: «nomina sulla base di graduatorie relative al conferimento delle supplenze o per chiamata diretta».

Il secondo tende a sostituire le parole: «in apposite graduatorie da compilare sulla base dei punteggi a loro attribuiti nelle graduatorie relative al conferimento delle supplenze» con i seguenti commi: «in graduatorie nazionali da compilare sulla base dei punteggi loro attribuiti nelle graduatorie per le supplenze, ovvero, per gli insegnanti nominati per chiamata, in apposite graduatorie parimenti nazionali, da compilare ex novo in base all'articolo 67 della legge n. 312 del 1980 e da utilizzarsi in coda alle precedenti.

Le assegnazioni di sede vanno disposte su scala nazionale. I posti da assegnare vanno determinati considerando non disponibili i posti per i quali devono essere ancora banditi i concorsi previsti dall'articolo 7 della legge n. 270 del 1982.

Agli insegnanti non di ruolo di cui al presente articolo, la sede viene assegnata in via provvisoria, secondo le preferenze indicate e la posizione ottenuta in graduatoria. La sede definitiva viene assegnata una volta che siano stati espletati i concorsi previsti dal citato articolo 7 della legge n. 270 del 1982».

MASCAGNI. Signor Presidente, sono rimasto fiduciosamente in attesa di risposte ad alcuni quesiti che ho chiaramente posto in ordine al problema dell'istruzione artistica; la mia attesa è rimasta assolutamente senza soddisfazione. So benissimo che il sottosegretario Dal Castello non ha la delega per l'istruzione artistica, ma credo che avrebbe potuto invitare il suo collega Amalfitano a rispondere ai quesiti che, ripeto, sono molto importanti e che ho posto in modo chiaro.

Onorevole Sottosegretario, non pretendo che lei conosca a fondo le materie in cui non esplica una particolare attività, ma credo di poter pretendere che il Governo risponda ai quesiti che ho posto. Si dimostra ancora una volta che il Ministero della pubblica istruzione è gravemente ed inqualificabilmente insensibile di fronte ai problemi relativi all'istruzione artistica; sono otto anni che esercito le mie corde vocali a questo proposito e constato di dover arrivare sempre alle medesime conclusioni. È una cosa scandalosa!

Ho presentato degli emendamenti all'articolo 4, ma poichè mi rendo conto che l'illustrazione dello stesso e la sua votazione non daranno alcun risultato, ritiro gli emendamenti e presento un ordine del giorno.

La materia riguarda il passaggio in ruolo degli insegnanti dei conservatori, delle accademie delle belle arti, della accademia di arte drammatica e danza; desidero precisare che, a differenza degli altri ordini di scuole, le nomine vengono fatte dai direttori ed i criteri di inserimento in graduatoria prescindono dai titoli di studio che, se sono presentati, vengono valutati, ma non sono richiesti. L'inserimento in graduatoria riguarda il minimo di idoneità, sulla base della valutazione dei titoli artistico-professionali, così come è chiaramente indicato dall'articolo 67 della legge del 20 maggio del 1980 n. 312 dal titolo: «Nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato».

L'idoneità si consegue quindi sulla base della carriera, per cui molti giovani artisti non chiedono di essere inseriti nelle graduatorie, perchè sanno di non poter raggiungere l'idoneità che si consegue con ventiquattro punti su quaranta. Per questi motivi si verifica molto spesso il caso di un rapido esaurimento della graduatoria e di posti non coperti, per cui i direttori nominano per chiamata sulla base di generiche domande che i singoli diplomati presentano.

Ho posto già, e devo riproporlo oggi, il problema dell'atteggiamento che noi andiamo ad assumere di fronte a coloro che vengono nominati per chiamata.

PRESIDENTE. Nelle graduatorie si può entrare con determinati requisiti.

MASCAGNI. Certo, avendo un minimo di 24 punti su 40: questo è l'unico «sbarramento». I titoli didattici si valutano se ci sono, ma non sono richiesti. Così è sempre stato nella istruzione artistica superiore.

Allora io chiedo se non si consideri opportuno, giusto, necessario, considerare l'immissione in ruolo anche di coloro i quali siano stati nominati per chiamata diretta dei direttori.

Domando, inoltre se non si consideri opportuno, per coloro che sono stati nominati per chiamata diretta, compilare una graduatoria a sè stante, da porre in coda alla graduatoria prevista dall'articolo 4, relativa ai supplenti inseriti in graduatoria; quindi una graduatoria, per coloro i quali siano stati nominati per chiamata, compilata sempre in base all'articolo 67 della legge n. 312. Perchè dico questo? Perchè coloro che siano stati nominati nel 1981-1982 possono nel frattempo aver realizzato titoli; quindi anche a costoro si deve poter chiedere dopo tre anni, un minimo di carriera. Dunque, non graduatoria a buon mercato, ma graduatoria in piena regola, graduatoria nazionale con quella «coda» di cui ho parlato.

Questo è il quesito che è stato da me posto e che non ha avuto risposta.

Voglio ancora precisare che da parte mia è stato chiarito anche che le assegnazioni di sede devono essere disposte su scala nazionale. Si deve sapere inoltre che nell'ambito dell'istruzione artistica non è stato bandito ancora nessun concorso.

Uno solo ne è stato bandito, cioè quello per direttore di conservatorio, ma è stato immediatamente bloccato dalla protervia e dalla capacità di

condizionamento di un determinato sindacato autonomo che è riuscito a bloccare il concorso con tutti i pretesti possibili e immaginabili, arrivando alle falsificazioni più incredibili! Tutto ciò sarà oggetto di una mia molto dettagliata interrogazione. Voglio aggiungere *ad abundantiam* e per pura incidenza che, per quanto mi riguarda, mi sono rivolto alla magistratura poichè sono stato fatto oggetto di volgari, ignobili attacchi, estesi al Ministero, ai quali il medesimo Ministero non ha sentito il minimo di dignità di rispondere! La collega Nespolo mi suggerisce di non adirarmi: e invece io mi adiro per queste cose! Alzo la voce, ma misuro le parole.

Riprendendo il discorso, per la determinazione dei posti disponibili, bisogna tener conto del fatto che nessun concorso è stato ancora bandito in relazione alla legge n. 270.

Ritirato il mio emendamento, presento il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

considerato che l'articolo 4 del disegno di legge n. 693 prevede l'immissione in ruolo degli insegnanti in servizio non di ruolo nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270 presso i Conservatori di musica, le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza con nomina di durata annuale, e che tale immissione in ruolo viene disposta in ambito nazionale nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, secondo graduatorie da compilarli sulla base dei punteggi attribuiti nelle graduatorie per supplenze;

considerato altresì che numerosi giovani diplomati nelle diverse discipline artistiche hanno ottenuto nomine per supplenze annuali nei predetti istituti artistici attraverso chiamata diretta da parte dei direttori, a graduatorie esaurite, anche in conseguenza del fatto che l'inserimento in graduatoria è subordinato all'ottenimento di un minimo di 24 punti su 40 per «titoli artistico-culturali e professionali» secondo il disposto dell'articolo 67 della legge n. 312 del 1980, minimo difficilmente raggiungibile all'inizio di una carriera artistica, ragione questa che sconsiglia gli interessati di presentare domanda per la graduatoria stessa,

impegna il Governo:

1) a riconoscere il beneficio dell'immissione in ruolo anche agli insegnanti nominati per chiamata diretta, che si trovino nelle condizioni di servizio previste dal citato articolo 4, disponendo per gli stessi graduatorie nazionali - in base all'articolo 67 della legge n. 312 del 1980, da utilizzare comunque quando siano stati immessi in ruolo gli insegnanti nominati sulla base di graduatorie relative al conferimento delle supplenze;

2) a disporre le assegnazioni di sede su scala nazionale;

3) a determinare i posti da assegnare considerando non disponibili i posti per i quali devono essere ancora banditi i concorsi previsti dall'articolo 7 della legge n. 270 del 1982;

4) ad assegnare provvisoriamente la sede agli insegnanti in questione secondo le preferenze indicate e la posizione ottenuta in graduatoria e ad

assegnare la sede definitiva una volta che siano stati espletati i concorsi previsti dalla richiamata legge numero 270 del 1982».

(0-693/4/7)

MASCAGNI

Credo che, nonostante l'ora tarda, la perspicacia e l'intelligenza dei presenti consentano la comprensione della serietà e della gravità di questa particolare situazione.

Non so se un ordine del giorno in quanto tale possa contribuire a risolvere il problema; è certo, però, che il problema esiste e deve essere affrontato. Mi rimetto, pertanto, al giudizio della Commissione, che si esprimerà come meglio ritiene.

Il problema, in ogni caso, rimane aperto e se non dovesse risolversi attraverso questo ordine del giorno presenterò un apposito disegno di legge; infatti, nella situazione in cui ci troviamo, non resta altro da fare.

PRESIDENTE. Senatore Mascagni, ho seguito attentamente l'illustrazione dell'ordine del giorno da lei presentato e devo dire che, a mio giudizio, la situazione da lei esposta necessita più di un intervento legislativo che di un intervento amministrativo.

MASCAGNI. Ho fatto un tentativo in questa direzione, signor Presidente, presentando un emendamento in proposito che ho poi ritirato, poichè risultava evidente che non vi è alcuna intenzione, da parte della maggioranza, di prendere in considerazione modifiche al testo in esame. Pertanto, essendo inammissibili, in base al Regolamento, ordini del giorno o proposte di modifica che siano in contrasto con deliberazioni già adottate sullo stesso argomento, ho preferito ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda l'ordine del giorno in esame, dichiaro che mi rimetterò al parere del Governo.

Devo dire, tuttavia, che personalmente condivido le considerazioni esposte dal senatore Mascagni. Prego, pertanto, l'onorevole Sottosegretario (fermo restando che mi rimetterò, come ho detto poc'anzi, al parere del Governo) di voler accogliere tale ordine del giorno o, quanto meno, di accettarlo come raccomandazione.

DAL CASTELLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il tono penetrante del senatore Mascagni mi ha profondamente colpito. Devo, tuttavia, far notare che non si può, con un ordine del giorno, modificare una legge; nel caso in esame, si tratta della legge n. 312 del 1980.

Ha ragione il presidente Valitutti quando sostiene la necessità di rivedere la normativa relativa al minimo di titoli professionali da conseguire per poter essere inseriti nelle graduatorie provinciali. In effetti, il minimo di 24 punti su 40 costituisce un titolo di ammissione non facilmente conseguibile. Sarà, comunque, il Parlamento a valutare ogni eventuale modifica a tale normativa.

MASCAGNI. Nell'ordine del giorno da me presentato si fa presente che l'inserimento nelle graduatorie sarà disposto in base alla legge n. 312 del 1980 e sarà, quindi, subordinato all'ottenimento del punteggio minimo cui lei ha fatto poc'anzi riferimento.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senatore Mascagni, poco fa ho espresso parere contrario su un emendamento relativo ai supplenti nominati dai presidi e dai direttori didattici, che pure rientrano in una graduatoria. Qui, invece, non c'è alcuna graduatoria, stante anche la difficoltà di conseguire un punteggio così elevato; si tratta di una vera e propria chiamata diretta.

MASCAGNI. Ma nell'ordine del giorno da me presentato si fa riferimento alla graduatoria per titoli!

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gliene do atto, senatore Mascagni. Tuttavia, attualmente si tratta di una vera e propria chiamata diretta. Lei chiede che tale personale venga immesso in ruolo dopo quello nominato sulla base di graduatorie relative al conferimento delle supplenze; su questo potrei anche essere d'accordo.

MASCAGNI. Le ripeto, onorevole Sottosegretario, che ciò deve avvenire sulla base di una graduatoria per titoli!

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tuttavia, avendo espresso parere contrario sull'emendamento relativo ai supplenti nominati dai presidi e dai direttori didattici, tanto meno potrò dichiararmi favorevole ad una immissione in ruolo di personale al quale sono stati conferiti incarichi per chiamata diretta dei direttori.

Pertanto, non posso accettare l'ordine del giorno da lei presentato, senatore Mascagni. Mi dichiaro, comunque, disponibile a rivedere la legge n. 312 del 1980 per la parte relativa al punteggio minimo da conseguire.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, non accetta l'ordine del giorno presentato dal senatore Mascagni neanche come raccomandazione?

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sull'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione mi sono già espresso dichiarandomi disponibile a rivedere la legge n. 312 del 1980.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Tutta la materia ha bisogno di essere riveduta.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non certo con un ordine del giorno e sarebbe falso, oltre tutto, sostenere che con l'ordine del giorno in esame si risolve il problema.

MASCAGNI. Posso capire l'incertezza dell'onorevole Sottosegretario. Tuttavia, il rappresentante del Governo è in errore quando parla di chiamata diretta. Non è vero; si tratta di supplenti nominati per chiamata dei direttori. Nell'ordine del giorno da me presentato, però, si fa riferimento all'inserimen-

to in graduatoria sulla base del conseguimento di un punteggio minimo come stabilito dalla legge n. 312 del 1980.

È vero che finora tali insegnanti sono stati nominati per chiamata dei direttori; ma d'ora in poi, si giudicherà sulla base di graduatorie del tutto analoghe a quelle previste per i supplenti regolari.

In secondo luogo, per come è formulato, l'ordine del giorno non comporterà conseguenze nella fase di applicazione del provvedimento in esame. Infatti, ci si limita ad impegnare il Governo ad estendere taluni benefici, attraverso le iniziative legislative ed amministrative che riterrà opportuno adottare.

Mantengo, pertanto, l'ordine del giorno e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno 0-693/4/7, presentato dal senatore Mascagni, non accolto dal Governo e sul quale il relatore ha dichiarato di rimettersi al Governo.

Non è approvato.

I senatori Nespolo ed Ulianich hanno presentato un emendamento all'articolo 4, che prego di voler ritirare. Ne spiegherò ora le ragioni.

Con tale emendamento si propone di aggiungere, al testo dell'articolo 4, le seguenti parole: «Hanno altresì titolo all'immissione in ruolo i docenti supplenti di applicazioni tecniche nominati dai provveditori per gli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982».

Ora, perchè prego di ritirarlo?

Perchè ormai questi insegnanti di educazione tecnica, senatrice Nespolo e senatrice Ulianich, sono insegnanti come tutti gli altri e quindi sono compresi nelle norme previste. Vi erano nelle scuole medie gli ex istruttori pratici, che si chiamarono poi insegnanti di applicazioni tecniche, ma nel 1977 la legge n. 348 mutò la denominazione e lo *status* e oggi non ci sono più gli ex istruttori pratici; ci sono gli insegnanti di educazione tecnica che hanno uno *status* perfettamente uguale a quello degli insegnanti di italiano, di matematica. Ora, se lo *status* di questi ultimi insegnanti viene regolamentato, viene regolamentato anche lo *status* degli altri. Quindi, non capisco la *ratio* di questo emendamento e perciò pregherei i colleghi di ritirarlo.

NESPOLO. Signor Presidente, vorrei sapere dal rappresentante del Governo se questo corrisponde al vero, dato che sulla applicazione della legge n. 270 rispetto a questi insegnanti è sorto un vasto contenzioso ed una grande disparità di trattamento. Vorrei sapere se l'opinione del Presidente è condivisa dal Governo e se quindi ciò significa che il Governo invierà le necessarie circolari per chiarire il proprio orientamento; in questo caso, mi riterrei soddisfatta e potrei tranquillamente ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Possiamo controllare il testo della legge n. 348.

NESPOLO. Io mi riferisco ai benefici della legge n. 270!

PRESIDENTE. Esiste un contenzioso, ma si riferisce ad altri soggetti, cioè a coloro che provengono dal vecchio ruolo degli istruttori pratici. Ad

esempio, vi è una questione relativa all'ammissibilità a concorsi a preside; poichè vi è una norma la quale prevede che bisogna aver avuto almeno cinque anni di servizio per essere ammessi, si è fatta la questione (e da anni stiamo attendendo una leggina proprio su questo problema) che non essendoci i cinque anni di servizio proprio di educazione tecnica, non si può dar luogo all'ammissione a concorsi a preside. Vi sono stati degli aspiranti che hanno fatto il concorso, lo hanno anche vinto ed hanno perfino ottenuto la registrazione del decreto, ma il Ministero ne ha revocato la nomina.

Quindi, ci sono problemi di contenzioso, ma non attinenti al diritto di questi insegnanti, ad essere inquadrati nei ruoli, sempre che possiedano tutti gli altri requisiti e cioè aver conseguito l'abilitazione, avere prestato servizio, eccetera.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso, in via di principio, che confermare quanto dice il Presidente. Non so a quali categorie si può riferire la senatrice Nespolo, però devo dire che gli insegnanti di educazione tecnica sono parificati a tutti gli effetti agli altri insegnanti.

NESPOLO. Forse è il caso che io mi spieghi meglio perchè a volte la concisione porta alla non chiarezza. Il problema cui lei si riferisce, signor Presidente, è un problema molto serio che riguarda sia gli insegnanti di educazione tecnica, della scuola media inferiore, sia gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole medie. Quando lei si riferisce, signor Presidente, all'ammissione a concorso a preside, si riferisce a quella categoria di insegnanti; è un problema che abbiamo sollevato nella scorsa legislatura anche in relazione alla riforma della scuola secondaria. Ritengo che ci siano degli insegnanti, spesso quelli del vecchio ruolo trasformato in educazione tecnica, che non possano beneficiare e non hanno beneficiato della legge n. 270, tanto è vero che il nostro emendamento non fa riferimento solo all'anno 1981-82, ma anche all'anno 1980-81, proprio perchè ci si riferisce alle cattedre alle quali sono assegnati due insegnanti - quello di educazione tecnica, che segue il laboratorio, ed il titolare di cattedra - così come esisteva una volta per gli insegnanti di pedagogia. Questi insegnanti rientrano nella legge n. 270?

PRESIDENTE. Certamente!

NESPOLO. Ma le nomine non sono state fatte non solo per il 1981-82, ma nemmeno per il 1980-81! Se adesso il Governo ci dice che questi insegnanti hanno gli stessi diritti stabiliti per gli altri insegnanti dalla legge n. 270, e quindi che anche le nomine del 1981-82 rientrano nei criteri della legge n. 693, ci accontenteremo di questa dichiarazione; faccio tuttavia presente che ciò significa che quanto meno il Ministero invierà ai provveditori delle circolari che chiariscano la questione, perchè è una questione grave che ha dato origine anche a quesiti da parte dei provveditori al Ministero.

PRESIDENTE. Senatrice Nespolo, così come è formulato, l'emendamento non può dar luogo all'obiezione che le ho fatto. Probabilmente esistono dei casi - non posso escluderlo - in cui si sono verificati dei dubbi (forse perchè gli interessati non avevano il titolo di studio), dato che sono avvenute

tante cose in questo campo in questi anni, ma in generale questi insegnanti ormai hanno uno *status* uguale a quello degli altri insegnanti.

Comunque, se i presentatori insistono affinché l'emendamento sia messo ai voti, ne hanno tutto il diritto. Sentiamo quindi il parere del relatore e del Governo sull'emendamento in esame.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere contrario.

NESPOLO. Perché contrario? Se avete detto che il problema non esiste ritiro l'emendamento, ma a condizione che sia chiaro che il Governo ritiene che il problema non esista. Se il Governo afferma che i soggetti interessati rientrano nella applicazione della legge n. 270 e della legge n. 693, non c'è alcun motivo da parte nostra di insistere nella presentazione dell'emendamento.

SCOPPOLA. Signor Presidente, mi sembra assurdo che l'opposizione dica al Governo come deve rispondere. Vorrei fare una mozione d'ordine: si è svolta una discussione secondo un criterio formale stabilito dal Regolamento, si è illustrato un emendamento, dopo di che si è aperta la discussione ed il relatore e il Governo si sono pronunciati nella forma che hanno ritenuto idonea; ma che poi si possa riaprire la discussione su come si siano pronunciati mi sembra che sia fuori da ogni possibilità. Invito il Presidente a far rispettare il Regolamento e a procedere come le norme stabiliscono.

PRESIDENTE. Accolgo l'invito del senatore Scoppola.

ULIANICH. Signor Presidente, vorrei proporre un'altra mozione d'ordine; siccome il senatore Scoppola era assente e non ha assistito a quanto è stato detto sia dal Presidente che dal Governo...

SCOPPOLA. Non è vero, sono stato presente ed ho ascoltato gli interventi del Governo e del Presidente!

ULIANICH. Comunque, ritengo che se un emendamento viene ritirato, debba essere ritirato con delle argomentazioni: non è interesse di nessuno presentare degli emendamenti che vengano sicuramente respinti. Ora, se il Governo si assume la responsabilità e dice che quanto richiesto nell'emendamento è già di fatto attuato in base alla legge n. 270, è chiaro che l'emendamento viene ritirato: è questo che la senatrice Nespolo, senza andare contro nessun Regolamento, stava chiedendo.

PRESIDENTE. Mi permetta di dirle con molta serenità, senatore Ulianich, che ho rivolto una preghiera precisa alla senatrice Nespolo affinché ritirasse l'emendamento ed ho anche argomentato la mia preghiera. Il Governo, quando ho proceduto alla richiesta del suo parere, ha detto quanto voleva dire. Ora, la prego di capire che non posso imporre le mie argomentazioni al Governo. D'altronde, mi rendo anche conto delle ragioni

della contrarietà del Governo, perchè non posso escludere (ed infatti l'ho detto apertamente poco fa alla senatrice Nespolo) che vi siano casi anomali, ma anche dei casi anomali un Governo responsabile deve farsi carico, per cui approvando questo emendamento, così come è formulato, il Governo potrebbe poi trovarsi in difficoltà; per questo si è dichiarato di parere contrario.

Ora, però non siamo legittimati - nè io come Presidente, nè gli onorevoli colleghi - a chiedere al Governo di motivare la sua contrarietà. Per questo ha ragione il senatore Scoppola per il richiamo che ha fatto al Presidente affinchè osservi il Regolamento: ho un Regolamento che mi impone degli obblighi e l'osservanza di certe procedure.

NESPOLO. Considerate le affermazioni del Presidente e del rappresentante del Governo emerse dalla discussione svolta su questo emendamento, in base alla quale questo problema è completamente risolto dalla legge n. 270 e dal disegno di legge n. 693 che stiamo per approvare, ritiro l'emendamento.

Inoltre vorrei fare una dichiarazione di voto sull'articolo 4. Dichiariamo di votare a favore di tale articolo nonostante sia assai grave il fatto che il Governo non sia stato in grado di accogliere l'ordine del giorno molto dettagliato presentato dal senatore Mascagni che riguardava un problema - non è la prima volta che succede questa mattina - che va al di là della preoccupazione che tutti ci percorre per quanto riguarda l'attuazione di questa legge. Lo stesso senatore Boggio ha riconosciuto che questo problema è serio e necessita di essere affrontato e risolto.

Quindi, mentre dichiariamo di votare a favore, perchè comunque questo articolo è un passo in avanti rispetto alla normativa della legge n. 270 e contiene l'attuazione dei diritti di alcuni insegnanti, vorrei però cogliere l'occasione per chiedere se, almeno rispetto agli ordini del giorno, sia possibile conoscere un parere del Governo che non sia pregiudizialmente contrario sui singoli aspetti. Ciò ci potrebbe aiutare nell'approvazione di questo disegno di legge e nel nostro successivo lavoro in Commissione, altrimenti tutti ci dobbiamo rendere conto del fatto che andiamo verso un dialogo tra sordi che non favorisce nessuno e non aiuta il buon funzionamento e l'impegno reciproco nelle questioni affrontate. Infatti quando, come in questo caso, si presenta un ordine del giorno che il relatore condivide e il Governo e la maggioranza respingono si viene a creare una situazione di obiettiva difficoltà a portare avanti un dialogo che sia tale e non un mero esercizio verbale.

In questo senso ci auguriamo che, al di là delle vicende relative al disegno di legge in esame, i problemi così seri affrontati dal senatore Mascagni a nome del nostro Gruppo (anche precedentemente, chiedendo al Governo delle risposte che non sono venute), possano trovare d'ora in avanti possibilità di ascolto e confronto reale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Do lettura del successivo articolo 5.

Art. 5.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono sostituiti dai seguenti:

«I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.

I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale, e per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

All'articolo 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali».

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni necessarie per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi».

L'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto

domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 5 della presente legge.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il presidente è scelto per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ai fini di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della presente legge.

Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola».

NESPOLO. Questo è un articolo molto lungo concernente una questione delicata. Richiamo il suo intervento nel corso della discussione generale, signor Presidente, perchè proprio su questo articolo svolse una requisitoria molto dura.

Cerchiamo di costituire, con le forme dovute, delle commissioni di concorso che siano più rispondenti a criteri di obiettività perchè questo è sicuramente un compito essenziale. Quindi il fatto che si preveda in tale articolo un sorteggio dai membri della Commissione rappresenta un passo in avanti. Quando però si dice - come qui succede più volte - che di regola questi insegnanti non possono, per più di due volte, partecipare a commissioni di concorso, di fatto si vanifica uno degli aspetti essenziali di questa norma, cioè fare in modo di rendere, tramite i mezzi del legislatore, le commissioni di concorso il più possibile oggettive.

Colgo l'occasione per dire che sul tema delle commissioni, dell'organizzazione e della gestione dei concorsi, anche basandoci sull'esperienza dei concorsi che si sono svolti e che stanno per svolgersi, avremmo bisogno di una riflessione approfondita e specifica. In tal senso presenteremo una interrogazione su questo tema; riteniamo che, come troppe volte accade, le buone intenzioni ci siano, ma poi si vanifichino nella reale attuazione e per questi motivi votiamo contro l'articolo 5.

ULIANICH. Anche io voto contro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6:

Art. 6.

Gli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intendono riferiti anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dei conservatori di musica.

È stato presentato, dai senatori Mascagni, Nespolo e Papalia un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente: «Gli articoli 33, 34, 53 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intendono riferiti anche ai docenti non di ruolo dei corsi straordinari e dei corsi speciali permanenti dei Conservatori di musica».

MASCAGNI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e presento il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

con riferimento all'articolo 6 del disegno di legge n. 693,

invita il Governo:

a considerare l'opportunità di fare riferimento anche e particolarmente all'articolo 53 della legge n. 270 del 1982, interpretato in modo autentico ai fini dell'obiettivo che si intende perseguire con il citato articolo 6;

ad applicare tale articolo 53 della legge n. 270 del 1982, anche agli insegnanti dei "corsi speciali permanenti" dei Conservatori di musica».

0/693/5/7

MASCAGNI, ULIANICH

Desidero richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione sul fatto che al riguardo quasi sicuramente è intervenuto un errore terminologico; infatti molto spesso avviene che si confondano gli istituti d'arte e i licei artistici, con gli istituti superiori che sono i conservatori e le accademie. A questo proposito ci si riferisce all'articolo 33, che fa parte del Capo III della legge n. 270, il cui titolo è «Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali». Senz'altro qui si fa riferimento alle scuole d'arte e ai licei artistici, mentre l'articolo 57 fa parte delle «Norme comuni e finali», quindi siamo fuori dall'ambito specifico di questo argomento (conservatori e accademie); l'articolo cui si deve riferire è il 53 del Capo IV, che reca il titolo: «Personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza». Ma se si esaminano tutti gli articoli di questo capo non si trovano più citati i conservatori. È stata, quindi, una pura dimenticanza di cui io stesso faccio ammenda, e già l'ho detto in sede di discussione generale, perchè me

ne sento in parte responsabile. L'articolo 53 parla dei corsi speciali delle accademie. Avremmo dovuto aggiungere ai corsi speciali delle accademie i corsi straordinari dei conservatori. Ecco perchè mi pare che si ponga un problema di interpretazione autentica di questo articolo. Avevo preannunciato la presentazione di un disegno di legge in tal senso, cosa che poi non ho fatto, ritenendo di poter risolvere il problema attraverso il provvedimento in esame. Credo che il Ministero debba riferirsi soprattutto all'articolo 53, così come viene indicato nell'ordine del giorno. Faccio ancora un'annotazione; alla fine dell'ordine del giorno si parla di «corsi speciali permanenti». Tale riconoscimento è chiaramente un passo in avanti rispetto ai «corsi straordinari», ma il termine non è noto o compreso nel suo esatto significato da molti provveditori, i quali non riconoscono i diplomati dei corsi speciali permanenti mentre in effetti costituiscono un qualcosa d'intermedio fra i corsi straordinari e quelli normali.

PRESIDENTE. Ha ragione il senatore Mascagni; purtroppo non c'è solo questo errore.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7:

Art. 7.

Gli insegnanti già in possesso del titolo di abilitazione alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano prestato servizio nella scuola materna per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-1975 all'anno scolastico 1977-1978 a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale e per un ulteriore anno nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-1975 e l'anno scolastico 1980-1981 incluso, a seguito di assunzione per completamento d'orario delle sezioni di scuola materna statale ovvero a seguito di conferimento di supplenze, ancorchè ad orario non intero, sono immessi in ruolo, gradualmente, a partire dall'anno scolastico 1984-1985 nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, nell'ordine in cui sono collocati in apposita graduatoria da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Le nomine in ruolo di cui al precedente comma sono disposte con priorità rispetto alle nomine da effettuare nei confronti di coloro i quali sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 27, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

È valida l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 25 della legge 20 maggio 1982, n. 270, dei docenti in possesso dei requisiti di servizio di cui al precedente primo comma.

A questo articolo è stato presentato, dai senatori Nespola, Papalia e Mascagni, il seguente emendamento: dopo l'ultimo comma dell'articolo 7

aggiungere il seguente: «All'articolo 28 della legge n. 270 del 1982 la dizione "ulteriore anno scolastico" si riferisce anche al servizio prestato, per un intero anno scolastico, per completamento di orario».

NESPOLO. Si tratta di interpretare l'articolo 28 della legge n. 270; la dizione «ulteriore anno scolastico» deve essere riferita anche a chi ha svolto questo servizio per completamento di orario. In pratica ci sono degli insegnanti di scuola materna, ai quali questo articolo si riferisce, che hanno prestato servizio, ma, avendolo prestato per completamento di orario, rischiano, senza questa dizione, di restare fuori dall'applicazione della legge n. 270.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma l'articolo è stato fatto proprio per questo, non capisco l'emendamento.

PRESIDENTE. Infatti io, nella esposizione preliminare, avevo segnalato il problema, ma mi è stato fatto osservare dal Sottosegretario che l'articolo 28 era stato modificato proprio per recuperare questi insegnanti. Io avevo fatto la sua critica, senatrice Nespolo, e mi fu fatto osservare che la modifica apportata all'articolo 28 della legge n. 270 del 1982 era proprio intesa a recuperare il servizio prestato per completamento di orario.

NESPOLO. Alla luce di questa precisazione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8:

Art. 8.

L'organico del personale non docente degli istituti statali per sordomuti di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488 è determinato secondo i criteri previsti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, purchè ciò non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali.

A tale articolo la senatrice Nespolo ha presentato un emendamento tendente a consentire un aumento delle dotazioni organiche provinciali relative al personale non docente degli istituti statali per sordomuti e di altri istituti tecnici.

Per quanto riguarda l'articolo 8, anche qui ci troviamo di fronte ad un errore.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Abbiamo 8 unità da aggiungere negli istituti per sordomuti. Il Tesoro, chiedendo la copertura e non trovandola per 8 unità, ha imposto quest'ultima dicitura dell'articolo 8 ed ha recuperato tali unità dalla scuola media dove vi è personale in eccesso.

Tuttavia c'è bisogno di questa normativa per realizzare tale passaggio.

PRESIDENTE. Ponevo un'altra questione e cioè che le dotazioni organiche riguardano sempre il personale di ruolo. Mi pareva quindi superfluo accennare all'opportunità di non determinare aumenti di organico dato che la norma riguarda il personale non docente. È vero che esso può essere anche di ruolo; tuttavia non posso mettere tale emendamento in votazione perchè bisognerebbe sentire il Ministero del tesoro.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo insiste su questa formulazione perchè abbiamo ampia possibilità nella scuola media. Pertanto esprimo parere contrario all'emendamento al nostro esame.

NESPOLO. Vista l'ora tarda, farò un intervento solo sugli articoli 8 e 9. Tuttavia si tratta di una grave questione.

SCOPPOLA. Se invece viene approvato un emendamento che non ha copertura cade automaticamente la sede deliberante e si va in sede referente.

NESPOLO. Intendo illustrare questo emendamento perchè attiene ad una questione molto importante. Non sono del parere del Presidente che si tratti di un aumento di spesa. Vorrei capire perchè abbiamo approvato l'articolo 2 che prevede l'incremento percentuale medio del 5 per cento sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche ed ora non possiamo approvare l'emendamento in questione che non prevede aumenti.

PRESIDENTE. Senatrice Nespolo, con la norma contenuta nell'articolo 2 non si aumenta la percentuale prevista per il calcolo della dotazione ma si stabilisce solo che si fa riferimento ai posti in organico dell'anno precedente, non potendo fare riferimento ai posti del 31 marzo dell'anno corrente. Non vi è aumento nella percentuale, perciò non vi è incremento di spesa.

Viceversa l'emendamento da lei presentato presuppone un incremento di spesa. Mi assumo la responsabilità, però, di mettere ai voti il suo emendamento.

NESPOLO. Si tratta comunque di un problema che consideriamo tra i più gravi di questa legge. Non si tratta di 8 unità ma di ben altro.

Preannuncio, pertanto, che dovrò parlare per dieci minuti.

PRESIDENTE. In tal caso credo che sia opportuno sospendere la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 13,45.

I lavori, sospesi alle ore 13,45, sono ripresi alle ore 15,45.

PRESIDENTE. La senatrice Nespolo, come aveva annunciato, svolgerà ora un intervento per illustrare congiuntamente due emendamenti di contenuto identico agli articoli 8 e 9 del disegno di legge in esame.

NESPOLO. Signor Presidente, anticipo fin d'ora, illustrando questi due emendamenti che si riferiscono agli articoli 8 e 9 del disegno di legge in discussione, che mi riservo di tornare su questo problema più complessivamente in sede di personale non docente, e che anche su di essi presenteremo emendamenti.

Per quanto riguarda il personale non docente degli istituti statali per sordomuti e degli istituti tecnici per il turismo, che costituisce materia degli articoli 8 e 9 del disegno di legge al nostro esame, i due emendamenti presentati intendono sopprimere l'inciso «purchè ciò non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali», dizione, questa, lo ripeto, identica sia nell'articolo 8 sia nell'articolo 9 del disegno di legge anche se per due differenti categorie di personale non docente.

Il Sottosegretario stamattina ci ha detto che, per quanto riguarda gli istituti statali per sordomuti, si tratta solo di otto unità. Lo ringraziamo del dato fornito, ma è sicuramente vero che tutto il problema del personale non docente riguarda un numero elevato di personale ed è strettamente collegato alla funzionalità della scuola. In proposito vorrei sottolineare che dalla fine del 1973 al 1984 non si sono più aumentate le dotazioni organiche. In altre parole, sono dieci anni che per quanto riguarda il personale non docente non solo non sono stati espletati i concorsi, ma non sono stati aumentati e adeguati gli organici di una scuola che, pur con grandi difficoltà e contraddizioni (che ognuno conosce e che nascono prima di tutto dal fatto che non è mai stata realizzata una riforma di struttura dei vari ordini, in particolare della scuola secondaria superiore) è cresciuta ed ha visto, soprattutto per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, un rilevante aumento di scolarità. Si tratta di dati a tutti noti.

Riprodurre tale dizione, cioè affermare in pratica che, mentre si estendono i benefici previsti da questo disegno di legge al personale non docente lo si fa però sulla base di un organico che risale a dieci anni fa, vuol dire, colleghi, sancire in una legge nuovo precariato in questo settore di personale scolastico. Ho fatto presente al Sottosegretario (credo che sia un'esperienza assai diffusa fra di noi, basta che andiamo in alcune scuole a vedere quale è la situazione) che sono numerose le scuole dove, per esempio, il personale di segreteria è costituito - è un caso capitato a me - da quattro persone e i posti in organico sono tre. Questo significa che quando sarà bandito il concorso riservato (e in proposito credo sia importante che il Governo abbia rinviato l'ultimo bando per consentire l'adeguamento dell'età, dal momento che molte di queste persone, non avendo partecipato ad alcun concorso perchè appunto non era stato bandito, hanno superato l'età per accedervi), anche nell'ipotesi che tutte e quattro le persone attualmente in servizio lo vincano, tre andranno in ruolo e una resterà fuori ruolo, idonea o chissà come, riproducendosi però la situazione di precariato. Questo, dobbiamo riconoscerlo - e sicuramente lo sappiamo - è un meccanismo perverso scaturito dal fatto che si è preteso di razionalizzare - non diciamo certo riformare - il settore della scuola provvedendo ad alcune sue necessità con l'idea che però non dovessero essere spesi soldi, risorse in più. Da due anni registriamo la situazione veramente grave, per non dire altro, e reiterata da questo disegno di legge, per cui non solo non si possono istituire nuove scuole, ma neppure nuove classi, nè si possono ristrutturare le vecchie, tranne che per le scuole materne. Si cade allora, operata tale scelta, sotto la mannaia del Ministero del tesoro che pare ormai l'unico Ministero che

governi, e governa nel senso di una restrizione cieca della spesa pubblica. In questo caso la restrizione è cieca perchè, nonostante quello che si voglia affermare, non c'è dubbio che questo personale - che, dal momento che è in servizio, si presume che serva - o dovrà essere licenziato oppure dovrà lavorare in una situazione di precariato.

Avevo anticipato un lungo intervento, anche se certo non ho intenzione di svolgerlo, proprio per sottolineare la gravità del problema.

Certo, mi si potrebbe dire che la spesa pubblica aumenta e che bisogna restringerla. Ma intanto si restringe sulla scuola e sui servizi sociali nel momento in cui non l'anno scorso, ma il 6 giugno, cioè un mese fa, il Governo ha emanato un decreto, noto a tutti i colleghi, che sottrae 100 miliardi dai fondi destinati all'attuazione della legge di riforma della scuola secondaria, e quindi all'attuazione di tutta un'attività necessaria al decollo della legge, sempre ammesso che si possa parlare - e non lo penso - di una volontà riformatrice di questa maggioranza e di questo Governo. Sono 100 miliardi sottratti alla scuola, per destinarli a cosa? Per destinarli alle esattorie provinciali, ai Salvo, per intenderci, onorevoli colleghi. Questo è avvenuto il 6 giugno scorso.

MASCAGNI. Non sappiamo se questa notizia sia nota a tutti.

NESPOLO. Questa è la situazione. Mi rendo ben conto delle preoccupazioni di ordine regolamentare: se questo emendamento dovesse essere accolto, sarebbe nuovamente necessario il parere della Commissione bilancio; inoltre, vi è l'opposizione del Ministero del tesoro; ma è un rifiuto di personale necessario agli istituti statali per sordomuti e agli altri numerosi istituti tecnici. Poi possiamo discutere, e dovremo farlo - me lo auguro - su come questo personale viene impiegato, sul ruolo svolto dal Governo nel controllo ed indirizzo dell'attività di questo personale; ma si tratta di personale necessario, attualmente in servizio.

Pertanto, se non eliminiamo queste ultime due righe, come proposto, i concorsi per il personale non docente espelleranno o, per lo meno, non metteranno in ruolo tanta parte di personale che ne avrebbe tutti i diritti, che è già in servizio da molti anni.

Quindi, credo che non si tratti di una questione marginale ma, al contrario, di una questione assai importante che attiene alla impostazione di questo provvedimento.

Certo, siamo ormai al 5 luglio, la situazione è quella che è, il confronto che avremmo voluto è ormai inesistente; però almeno riflettiamo su questa situazione perchè poi, naturalmente, dovremo affrontare la questione del contenzioso esistente tra gli applicati, i dipendenti di concetto, i bidelli, che appunto si contendono tra loro questi pochi posti. La verità è che questi posti sono pochi perchè da dieci anni non si è neppure pensato a quell'adeguamento del 5 per cento che, anche se non è molto, almeno è previsto per il personale docente. Quindi - e lo voglio ribadire - l'organico è fermo al 1974.

Questa è la situazione ed è per queste ragioni che abbiamo presentato questi due emendamenti agli articoli 8 e 9.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Gli argomenti trattati dalla senatrice Nespolo sono assai importanti. Tuttavia, ritengo che la struttura del

provvedimento e la situazione in cui ci troviamo non consentano di esaminarli come emendamenti ma eventualmente come ordine del giorno.

Esprimo pertanto parere contrario sulle proposte di modifica in questione.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti presentati dalla senatrice Nespolo agli articoli 8 e 9.

Comunque, vorrei tranquillizzare la senatrice Nespolo facendo presente che la situazione del personale non docente non è in alcun modo drammatica; anzi, l'esempio, che lei prima ha richiamato, di una scuola con tre unità in organico in cui si trovi una quarta aggiunta sta a significare che vi è eccedenza di personale che viene distribuito nelle varie scuole, dove pure non sussiste in organico la possibilità di impegnare ulteriore personale.

Inoltre, vorrei fare presente che gli articoli 8 e 9 sono stati presentati perchè nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si era ommesso di aggiornare gli organici per quanto concerne il personale non docente degli istituti statali per sordomuti e di altri istituti tecnici. Quindi, sia pure con notevole ritardo, ritenevamo di poter provvedere al riguardo in questa occasione.

Come ho già detto, essendoci eccedenza di personale non docente nella scuola media, siamo dell'avviso che non si debba procedere all'aumento di dotazioni organiche aggiuntive, anche perchè vorrei far notare alla senatrice Nespolo che il personale non docente dipendente dall'ente locale è pari di solito ad un decimo delle unità corrispondenti al personale non docente della scuola media statale.

Il Governo è quindi, ripeto, contrario ad entrambi gli emendamenti proposti dalla senatrice Nespolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dalla senatrice Nespolo all'articolo 8, su cui hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

NESPOLO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9.

Art. 9.

Nelle determinazioni degli organici del personale non insegnante secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 31

maggio 1974, n. 420, agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti tecnici commerciali; agli istituti professionali alberghieri si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, purchè ciò non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali.

A questo articolo è stato presentato dalla senatrice Nespolo un emendamento - che è già stato illustrato e sui cui hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo - tendente a sopprimere le parole: «purchè ciò non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

NESPOLO. Intervengo nuovamente, signor Presidente, per dichiarare il mio voto contrario all'articolo in questione.

ULIANICH. Signor Presidente, anch'io mi dichiaro contrario all'articolo 9.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10.

Art. 10.

I trasferimenti a domanda del personale docente e direttivo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purchè tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.

I trasferimenti sui posti di cui al precedente comma sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati di ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.

Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga potrà essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.

Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.

I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.

Il presente articolo non si applica ai trasferimenti relativi all'anno scolastico 1984-1985.

Vorrei preannunciare il mio voto contrario per le ragioni che già esposi in sede di discussione generale.

Infatti, a mio avviso, con l'articolo 10 si introduce una figura giuridica del tutto anomala, il trasferimento «non definitivo», i cui effetti destabilizzanti potremo constatare - ahimè! - assai presto.

A mio avviso, sarebbe stato possibile risolvere in maniera diversa il problema dei posti dei titolari distaccati dall'effettivo insegnamento; cioè per determinate categorie, insegnanti di ruolo titolari, si deve prevedere la perdita della titolarità della sede.

Nel nostro ordinamento esiste una norma che già prevede questo istituto ed è quella contenuta nella legge n. 740, attualmente in vigore, riguardante gli insegnanti trasferiti nelle scuole italiane all'estero, norma che viene costantemente applicata. L'articolo 18 della suddetta legge stabilisce infatti che gli insegnanti che concorrono per la nomina nelle scuole italiane all'estero, qualora non rientrino in Italia nei limiti del triennio, perdono la titolarità della sede. L'Amministrazione ha le sue esigenze e non vuole lasciare a tempo indefinito una sede a disposizione del comando all'estero. In Italia abbiamo sedi che restano disponibili per i precari per anni e anni. Questo secondo me è intollerabile ed è causa di una riproduzione meccanica del precariato.

La norma da me citata, e che attualmente è in vigore, statuisce che quando l'insegnante supera il triennio della sua permanenza all'estero nel momento del suo rientro gode di alcune facilitazioni nella scelta della sede. La norma statuisce che il Ministero della pubblica istruzione ha l'obbligo di proporre all'insegnante, che si trovi nelle suddette condizioni, tre sedi tra le quali egli può scegliere la destinazione, anche se è ovvio che questo meccanismo prevede la perdita della titolarità della sede. Vi sono delle sedi che da decenni sono disponibili in via di fatto pur non essendolo giuridicamente, per cui non possono essere assegnate ai nuovi insegnanti titolari.

Personalmente mi assumo la responsabilità di proporre un provvedimento legislativo che fissi i termini e le modalità della perdita e del riacquisto della titolarità per gli insegnanti il cui distacco dall'effettivo insegnamento vada oltre certi limiti temporali. Solo con un provvedimento di questo tipo si potrà risolvere questo problema, onorevole Sottosegretario; solo in questo caso non vi sarà più il bisogno di ricorrere alle anomale figure del trasferito non definitivo, per cui si verificano casi spiacevoli di ritorno alla sede di titolarità da una parte all'altra dell'Italia.

Oltre tutto una norma che fissasse il limite massimo temporale della conservazione della titolarità opererebbe come freno alla moltiplicazione di queste posizioni di distacco dall'effettivo insegnamento. Infatti il professore che sa che oltre un certo numero di anni non può conservare la titolarità della sede dalla quale proviene ci pensa bene prima di chiedere e di ottenere il distacco.

Quindi, preannuncio il mio voto contrario e, ripeto, la presentazione di un provvedimento legislativo che regoli in modo restrittivo questa fattispecie.

NESPOLO. Ritengo estremamente importante il problema delle cattedre vacanti per molti anni per svariati motivi: per motivi di comando, per aspettativa e così via.

PRESIDENTE. Anche per motivi sindacali.

NESPOLO. I motivi sindacali hanno la stessa dignità degli altri e, anzi, a mio parere ne hanno di più. Si tratta di un problema molto serio e grave e che, quindi, va necessariamente risolto.

Se lei, signor Presidente, intende presentare un provvedimento legislativo per confrontarci su questo tema in un'altra occasione (vista la situazione di stallo attuale) noi ci dichiariamo disponibili. Anzi, noi stessi avizzeremo una proposta di legge sulla questione dei comandi.

Io ritengo che sia veramente necessario rivedere questa materia non soltanto per capire una volta per tutte cosa si intende quando ci si riferisce a distacchi ed a disposizioni del Ministero, ma anche e soprattutto per conoscere in che modo vengono assegnati questi comandi. Non bisogna dimenticare che vi sono stati alcuni Ministri - non mi riferisco al ministro Falcucci, ma a legislature precedenti - che avevano addirittura 200 persone comandate presso la segreteria del Ministero e questo non sta nè in cielo nè in terra. Oltretutto non si deve trascurare che queste persone precedentemente non avevano mai varcato la soglia di viale Trastevere. Quindi è necessario conoscere questa materia per procedere ad una moralizzazione.

Fatte queste considerazioni, nella mia dichiarazione di voto voglio precisare che questo articolo si riferisce ad una materia particolarmente delicata.

PRESIDENTE. Addirittura misteriosa nei suoi effetti.

NESPOLO. Misteriosa anche nelle sue cause, e sarebbe opportuno conoscere sia gli uni che le altre. Devo precisare che la strada scelta dal Governo e cioè, dato che l'assegnazione provvisoria è posteriore ai trasferimenti, la strada del trasferimento a termine, figura sicuramente anomala, non mi entusiasma, dato che non credo risolva il problema a cui si è riferito il nostro Presidente. Non solo, ma noi dobbiamo operare in un'ottica di razionalizzazione nel senso che dobbiamo agire affinché le aspettative si riducano e siano ben motivate in tutti gli organi scolastici. D'altra parte dobbiamo anche preoccuparci del fatto che questa aspettativa, oltre ad essere spesse volte elemento di scandalo in sè, è un elemento di discontinuità didattica.

Proprio per ovviare a quest'ultimo inconveniente si crea un'artificiosa continuità didattica attuando in una cattedra vacante da alcuni anni le figure anomale del trasferimento a termine o a domanda.

Già da tempo, non solo in occasione della discussione di questo disegno di legge, abbiamo chiesto precisi chiarimenti sulla situazione dei precari e delle loro aspettative nella scuola italiana. Rinnovo oggi la richiesta all'onorevole Sottosegretario.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero ha fornito dati precisi.

NESPOLO. Indubbiamente sono state fornite alcune cifre, ma è mancato il tempo materiale per analizzarle e discuterle.

Quindi, pur riconfermando la gravità del problema, il meccanismo contenuto in questo articolo non mi sembra dannoso e, perciò, annuncio che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Do lettura dell'articolo successivo.

Art. 11.

Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è inserito il comma seguente:

«L'articolo 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalità giuridica, la spesa per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato».

Allo stesso modo è da intendere l'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale utilizzato presso istituzioni, enti ed associazioni, diversi dagli organi dell'amministrazione scolastica.

NESPOLO. Annuncio il voto contrario del mio Gruppo sull'articolo 11.

ULIANICH. Dichiaro che voterò contro l'articolo 11.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12.

Art. 12.

Ai fini della partecipazione ai concorsi da indire in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici che saranno indetti in applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si prescinde, in prima applicazione, a favore del personale di concetto di segreteria che abbia prestato servizio in qualità di

supplente annuale successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Vorrei chiedere alcuni chiarimenti a proposito di questo articolo all'onorevole Sottosegretario. In esso si elimina il limite massimo di età per i concorsi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Vorrei capire la portata effettiva di questa eliminazione del limite massimo di età.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 12 è composto di due commi: il primo di essi è riferito all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che si riferisce al personale non docente, cioè esecutivo ed ausiliario, per il quale si propone di eliminare definitivamente il limite massimo di età. Questa eliminazione è stata decisa in considerazione di uno degli ultimi contratti collettivi di lavoro stipulati e per rispondere alle esigenze del personale che in certe zone è rimasto disoccupato.

Quindi, si propone di eliminare il limite massimo di età per questo tipo di concorsi, tenuto anche conto che oggi esiste una legge che permette la ricongiunzione delle contribuzioni di qualsiasi istituto.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. È bene ricordare un provvedimento estremamente saggio come questo.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Infatti era giunto il momento di porre fine al discorso secondo il quale erano necessari molti anni per poter operare la ricongiunzione.

Invece la seconda parte riguarda l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, relativo al personale di concetto (quindi ai segretari di scuola), proprio perchè da tempo non fanno i concorsi. Noi proponiamo, quindi, che solo per il concorso in via d'espletamento, già bandito e bloccato, venga tolto il limite d'età, perchè alcuni dei partecipanti possono già averlo superato. Poi vogliamo tornare alla normalità, perchè si tratta di personale che ha l'autentica responsabilità della gestione amministrativa di una scuola. Quindi riteniamo che sia necessario che i giovani entrino, si facciano un'esperienza e, possibilmente, rimangano nella scuola per essere valido ausilio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Art. 13.

Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole speciali conseguite in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, sono valide per i corrispondenti insegnamenti compresi nelle vigenti classi di abilitazione.

Le corrispondenze degli insegnamenti di cui al precedente comma sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

È approvato.

Art. 14.

Nei diplomi di licenza della scuola media non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di *handicaps*.

NESPOLO. Per dichiarazione di voto, signor Presidente, devo dire che sono profondamente d'accordo con questo articolo e con la sua approvazione, però vorrei cogliere questa occasione per sottolineare il seguente problema: effettivamente tutta la normativa inerente ai disabili (alumni portatori di *handicaps*) dovrebbe essere rivista in maniera organica e coerente.

Vi sono proposte di vari Gruppi su questo tema. Mi auguro che si voglia svolgere un lavoro serio e coerente, perchè non basta dire che si toglie la dizione di: «portatori di *handicaps*» dalla licenza media per dimostrare di essere sensibili al problema. Le cose sono ben altre e riguardano gli insegnanti delle scuole speciali che devono essere messi in grado di svolgere la loro attività prima di tutto nelle scuole speciali stesse.

Invece noi sappiamo che gli organici aggiuntivi sono stati utilizzati in modo distorto, per cui molti insegnanti in possesso di varie specializzazioni sono in realtà adibiti a fare i supplenti nelle scuole normali (per così dire), mentre nelle scuole speciali vi è carenza di personale specializzato. Non solo, ma poi vi è un'altra questione che riguarda un obiettivo essenziale: l'inserimento dei bambini «disabili» nelle classi normali.

Rispetto a questo fatto vorrei sottolineare che, mentre da un lato c'è una proliferazione (in alcune parti d'Italia addirittura scandalosa) di *equipes* psicomediche e pedagogiche private (alcune delle quali hanno anche dei meriti) e il Ministero, da parte sua, non pone degli indirizzi, delle norme, non dà delle indicazioni, nè sull'attività, nè, tanto meno, sul controllo, dall'altro lato vi sono moltissime classi e scuole nelle quali l'insegnante di sostegno non esiste, perchè l'ottica è sempre quella che bisogna contenere la spesa pubblica.

Bisogna, dunque, favorire l'insegnante di sostegno nelle scuole speciali (laddove c'è) ed impiegarlo nel giusto modo.

Ho colto l'occasione per fare questa dichiarazione di voto che è favorevole all'articolo, ma direi che per salvarci la coscienza non basta togliere la dizione «portatori di *handicaps*» anche se è importante anche questo passo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Art. 15.

I docenti di educazione musicale e di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che,

alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio dell'abilitazione all'insegnamento, hanno titolo ad essere immessi in ruolo gradualmente, sulla base delle graduatorie provinciali di cui rispettivamente ai predetti articoli 43, commi quarto e quinto, e 44, comma settimo, da compilare dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili.

All'articolo 15 sono stati presentati alcuni emendamenti:

Il primo è dei senatori Mascagni ed altri e tende ad aggiungere dopo le parole: «maggio 1982 n. 270», le altre: «nonchè i supplenti annuali nominati dai presidi su designazione dei provveditori».

Il secondo è dei senatori Nespolo ed altri e tende a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 57 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intendono riferite anche ai docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, che forniti del prescritto titolo di studio, abbiano insegnato nell'anno scolastico 1980/1981 con nomina dei presidi su designazione dei provveditori agli studi e siano in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento conseguita mediante la sessione riservata di esami di cui alla medesima legge 20 maggio 1982, n. 270.

MASCAGNI. Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti, desidero ricordare che, in base agli articoli 43 e 44 della legge n. 270, si è disposto il mantenimento in servizio dei docenti di educazione fisica e di educazione musicale non aventi titolo, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981.

Anche a questo proposito nasce il problema dell'opportunità di estendere questo beneficio agli insegnanti che si trovino nelle stesse condizioni nell'anno scolastico 1981-1982.

Il problema riveste una particolare importanza e delicatezza, e mi pare che non debba essere sottovalutato.

In base a quanto disposto con l'articolo 3 del presente provvedimento, dovremmo analogamente disporre il mantenimento in servizio anche degli insegnanti di educazione fisica e di educazione musicale, non aventi titoli, che sono stati nominati o che hanno svolto servizio nell'anno 1981-1982.

Dico subito, signor Presidente, che non abbiamo presentato emendamenti per il fatto che la misura prevista nella legge n. 270, volere o non volere, ha impedito l'entrata in servizio di aventi titolo.

Tuttavia, per coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 270, nonostante le forti riserve sollevate a suo tempo per analogia dovremmo estendere quel beneficio a coloro i quali senza titolo, hanno svolto servizio nell'anno 1981-1982.

Su queste considerazioni chiedo il parere del rappresentante del Governo per sapere se egli non ritenga che questo caso esista e sia meritevole di essere comunque affrontato.

PRESIDENTE. Non posso prendere in considerazione quello che lei, senatore Mascagni, ha saggiamente detto, perchè dovrebbe formalizzare le sue richieste in un emendamento.

Il primo emendamento all'articolo 15 presentato dal senatore Mascagni è precluso.

È stato presentato dalla senatrice Nespolo e dai senatori Mascagni e Papalia un emendamento, sostitutivo dell'intero articolo, di cui ho già dato lettura.

NESPOLO. Il secondo emendamento che abbiamo presentato riguarda gli insegnanti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive in possesso del titolo di studio; ricordo ai colleghi che con la legge n. 270 furono immessi in ruolo insegnanti sprovvisti di titolo di studio ai quali la legge n. 270 concedeva un determinato periodo di tempo per regolarizzare la loro posizione.

Gli insegnanti, cui fa riferimento nell'altro emendamento, presentato da me e da altri senatori, in possesso di titolo di studio, sono stati designati dai presidi; credo per questo che non si tratti di un emendamento precluso perchè in quell'anno scolastico non furono fatte nomine dal provveditore. Vorrei in proposito una risposta dal rappresentante del Governo.

Ci sono dei giovani che, entrati nella scuola in possesso del titolo di studio, hanno conseguito l'abilitazione, come stabilito dall'articolo 35 della legge n. 270, e non sono stati immessi in ruolo perchè non rientrano nei casi previsti dalla legge n. 270, in cui invece rientrano insegnanti sprovvisti di titolo di studio. Siamo veramente in presenza di situazioni gravissime. Il provvedimento al nostro esame vorrebbe dare una soluzione razionale ai problemi lasciati aperti dalla legge n. 270; in realtà per gli insegnanti di educazione tecnica - come ho già dimostrato questa mattina - di educazione fisica e per gli insegnanti degli istituti d'arte non si risolvono in modo razionale i problemi ma si commettono delle ingiustizie. Saremo costretti perciò ancora una volta ad augurarci - e non credo solo noi dell'opposizione - che la magistratura risolva poi la questione, questione che riguarda non solo casi specifici, ma il modo stesso in cui si amministra il personale della scuola.

Mi auguro, per motivi esposti, che l'emendamento da noi presentato abbia il voto favorevole della Commissione in modo da rinviare nuovamente all'esame perchè siano finalmente risolti alcuni problemi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentate del Governo ad eprimere il suo parere sull'emendamento in esame.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Assicuro alla senatrice Nespolo che questi insegnanti non rientravano nella legge n. 270 proprio perchè al momento della nomina non erano in possesso del titolo di studio. In passato si permetteva loro comunque di presentare la domanda; dall'anno 1980-81, con una circolare del Ministero ciò non fu più permesso. Posso però dare ampie garanzie che tutti questi insegnanti erano

in servizio nell'anno 1981-82 con nomina del provveditore e quindi rientrano nella fattispecie dell'articolo 3, che abbiamo già approvato.

Per quanto riguarda il rilievo avanzato dal senatore Mascagni, devo dire che purtroppo si parla di personale sprovvisto di titolo di studio e lei sa che proprio con la legge n. 270 si decise di non prendere più in esame le persone sprovviste di titolo di studio.

MASCAGNI. La ringrazio per il chiarimento e non insisto sulla questione.

PRESIDENTE. Senatrice Nespolo, insiste per la votazione dell'emendamento?

NESPOLO. Insisto per la votazione dell'emendamento non ritenendo soddisfacente la dichiarazione del rappresentante del Governo. Mi meraviglio del fatto che il sottosegretario Dal Castello non sia a conoscenza di situazioni come quelle cui ho fatto riferimento. Personalmente ho conosciuto molte persone che si trovano in questa situazione e abbiamo anche ricevuto una delegazione. Il problema non è stato risolto e, anche se il provvedimento fosse approvato nel testo attuale, rimarrebbe insoluto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dalla senatrice Nespolo.

Non è approvato.

NESPOLO. Annuncio voto contrario.

ULIANICH. Esprimo il voto contrario della Sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'articolo 16:

Art. 16.

Ai concorsi riservati a posti di personale non docente indetti in applicazione dell'articolo 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono ammessi a partecipare anche i supplenti annuali negli anni scolastici 1981-1982 o 1982-1983, con nomina conferita dal provveditore agli studi, ai fini dell'accesso al ruolo cui si riferisce il servizio prestato in qualità di supplente.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è dei senatori Nespolo, Mascagni e Papalia e tende a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 16.

Al concorso ordinario indetto ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 420, con la ordinanza

ministeriale 9 febbraio 1984, sono ammessi, in via transitoria, solo gli aspiranti con almeno due anni di servizio prestato in qualità di supplente nella qualifica corrispondente al ruolo, nella provincia in cui il concorso viene indetto. Gli idonei eccedenti saranno collocati in una graduatoria ad esaurimento.

Il secondo è dei senatori Papalia, Mascagni e Nespolo e tende ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nonchè quelli nominati per l'anno scolastico 1980-1981 dai capi di istituto su designazione del provveditore».

Il terzo è dei senatori Nespolo, Papalia e Mascagni e tende ad aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il servizio prestato in qualità di supplente, oltre che nella qualifica corrispondente, è valido anche ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari nelle qualifiche inferiori».

Il quarto è dei senatori Papalia, Nespolo e Mascagni e tende ad aggiungere, in fine, il seguente comma: «L'aliquota dei posti messi a concorso riservati e non coperta per mancanza di vincitori, deve essere destinata al concorso ordinario».

Il quinto è dei senatori Nespolo, Papalia e Mascagni e tende ad aggiungere, in fine, il seguente comma: «I posti accantonati per trasferimento e rimasti scoperti vanno destinati al concorso ordinario».

Il sesto è del senatore Fontanari e tende ad aggiungere, in fine, il seguente comma: «L'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applica anche al personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, supplente annuale in servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981-1982 ed attualmente in servizio, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1983 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1984».

NESPOLO. Signor Presidente, ritiro il primo emendamento.

PAPALIA. Signor Presidente, ritengo che il secondo emendamento si illustri da sè.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il relatore.

NESPOLO. Signor Presidente, illustro il terzo emendamento, di cui lei ha già dato lettura.

Si tratta di un vero e proprio emendamento di razionalizzazione. Siccome la situazione è quella che abbiamo già descritto, cioè organici insufficienti, personale che parteciperà a concorsi riservati sicuramente in numero eccedente rispetto agli organici stessi - e questo non perchè il personale non occorra, ma perchè in dieci anni la scuola si è espansa rispetto ai posti originariamente previsti in organico - a me sembra che consentire a chi ha una determinata qualifica, per non correre il rischio di perdere il ruolo, di partecipare al concorso nella qualifica inferiore costituisca un elemento di razionalità, di circolazione, di scambio delle possibilità.

Non si tratta certo di un emendamento in grado di risolvere integralmente il problema - in questo senso sono assai più importanti gli altri

due, cui ho prima fatto riferimento - però lo proponiamo e riteniamo che sarebbe importante che il Governo ci dicesse se, da un punto di vista amministrativo, per esempio, ha previsto la possibilità di risolvere il problema. Se ci fosse un'intenzione in questo senso da parte del Governo, annuncio fin d'ora che potremmo ritirare l'emendamento.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario. Poichè si parla di concorsi riservati, noi daremo la possibilità al segretario di fare un concorso per segretario, per applicato e per bidello. Questo è possibile nei concorsi ordinari, ma credo che sarebbe eccessivo ammetterlo all'interno di un concorso riservato.

In altre parole, siccome in questo articolo 16 si fa riferimento all'80 per cento di posti riservati, credo che non sarebbe giusto offrire una triplice possibilità all'interno di un concorso riservato, tenendo poi conto che il diplomato probabilmente vincerà il concorso ordinario.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. È da aggiungere che solo i diplomati vincerebbero il concorso perchè i bidelli sarebbero sbaragliati.

PRESIDENTE. Senatrice Nespolo, si ritiene paga di questo chiarimento, oppure insiste per la votazione?

NESPOLO. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PAPALIA. Signor Presidente, passando ora all'esame del quarto emendamento, di cui ha testè dato lettura, ritengo che si illustri da sè.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario perchè la riserva prevista in questo emendamento non avrebbe mai applicazione in quanto è praticamente sicuro che non ci saranno posti scoperti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del quinto emendamento all'articolo 16, presentato dalla senatrice Nespolo e da altri senatori, tendente ad aggiungere dopo l'unico comma dell'articolo le seguenti parole: «i posti accantonati per trasferimento e rimasti scoperti vanno destinati al concorso ordinario».

Invito i presentatori ad illustrarlo, anche perchè il significato dell'emendamento aggiuntivo proposto è abbastanza oscuro.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche per me il suo significato non è chiaro.

NESPOLO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento in questione, se il Governo mi fornisce adeguati chiarimenti in merito ai posti accantonati per trasferimento.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esistono i posti accantonati per trasferimento (50 per cento), però siccome i concorsi vengono svolti e l'attribuzione di posti è successiva ai trasferimenti, tutti i posti vanno assegnati poi a vincitori di concorso, ovviamente.

PRESIDENTE. A me sembra che la richiesta della senatrice Nespolo sia *in re ipsa*: quei posti devono andare a concorso.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dove andrebbero altrimenti?

NESPOLO. Cioè, se ho ben capito, una volta attuati i trasferimenti, i posti che sono rimasti liberi vanno a concorso ordinario.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vanno a vincitori di concorso, non potrebbe essere diversamente.

NESPOLO. Dopo questa precisazione del Governo, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato dal senatore Fontanari di cui ho già dato lettura.

FONTANARI. Signor Presidente, anzitutto vorrei scusarmi della intrusione in questa Commissione, di cui non faccio parte, e dell'improprietà del mio linguaggio trattandosi di argomenti con i quali non ho molta dimestichezza.

Comunque, mi sono impegnato a presentare al Senato la questione relativa alla disparità di trattamento tra personale non docente e personale docente, problema che il mio emendamento intende sanare, anche se, dopo aver sentito i discorsi che sono stati fatti ieri, mi rendo conto che vi sono poche speranze che qualsiasi genere di emendamento venga accolto.

In base all'articolo 50 della legge n. 270, era stato fissato un termine, il 9 settembre 1981, per la immissione in ruolo del personale non docente.

Ora, dallo scarto tra questo termine fissato nell'articolo 50 e l'entrata in vigore della legge, è nata una situazione per cui una certa parte dei cittadini appartenenti al personale non docente della scuola non ha potuto essere messo in ruolo.

Dal momento che articoli 3 e 4 del provvedimento in discussione considerano tale situazione per il personale docente, ritengo che vi sia una disparità di trattamento tra personale docente e personale non docente.

Questa è la ragione per cui ho voluto presentare questo emendamento, volto a consentire anche al personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, supplente annuale in servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981-1982 ed attualmente in servizio, di entrare in ruolo con la procedura prevista dalla legge n. 270.

Ripeto, mi limito a sottoporre il problema alla Commissione e al Governo perchè mi rendo conto che vi sono poche speranze che la mia proposta possa essere accolta.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario all'emendamento in esame.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, anche il Governo è contrario all'emendamento presentato dal senatore Fontanari, al quale vorrei far notare che così come è formulato non potrebbe, comunque, essere accettato.

È vero che coloro che si trovavano in servizio il 9 settembre del 1981, previo concorso riservato, sono entrati in ruolo, e qui non si parla neanche di concorso riservato. Del resto, vi è una questione, come giustamente ha rilevato il senatore Fontanari, di disparità rispetto al personale docente. Sia il Governo che la Camera avevano avuto questa preoccupazione. Però, se siamo arrivati ad accettare l'anno 1981-1982 per il personale docente è perchè le graduatorie erano biennali e comprendevano gli anni 1980-1981 e 1981-1982 per il personale docente; biennali sono anche per il personale non docente, ma hanno una scadenza diversa, cioè 1981-1982 e 1982-1983. Tanto è vero che allora, se qualcuno fosse stato attento, si sarebbe accorto che parliamo, per i non docenti, anche di quelli del 1982-1983. Perchè questo? Per evitare ricorsi al TAR da parte di coloro che dicevano: noi facevamo parte della stessa graduatoria biennale di quelli nominati il primo anno che hanno avuto questa sistemazione; noi che abbiamo gli stessi diritti, facendo parte della stessa graduatoria, non abbiamo potuto usufruirne.

Quindi, senatore Fontanari, mi dispiace ma devo esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Fontanari, insiste per la votazione dell'emendamento o lo ritira?

FONTANARI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 16.

Ricordo che sono stati ritirati il primo, il terzo, il quinto e il sesto emendamento.

Passiamo quindi alla votazione del secondo emendamento all'articolo 16.

NESPOLO. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto. Credo che il problema che abbiamo sollevato per il personale docente riguarda, se possibile, in modo ancora più drammatico il personale non docente, perchè in questo settore in ben dieci anni non ci sono stati né concorsi né sanatoria né aumento degli organici.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come non c'è stata legge di sanatoria? La legge n. 380 ha parlato di sanatoria.

NESPOLO. Intendevo riferirmi a leggi specifiche in materia.

Ora, se, come si prospetta, non vi sarà aumento di organico e se le persone nominate dai presidi verranno escluse dai concorsi riservati di cui all'articolo 16 del provvedimento in discussione, potrà risultare che i conti tornano, ma non è così: ci saranno infatti moltissime persone che non avranno la possibilità di partecipare al concorso riservato e ci saranno persone che oggettivamente, al di là delle loro capacità, perchè i posti messi a concorso sono pochi, non avranno la possibilità di entrare in ruolo.

È una situazione rispetto alla quale è evidente che questo disegno di legge non si propone minimamente una dimensione di programmazione o per lo meno di regolazione reale dell'esistente. Noi insistiamo quindi per la votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo emendamento dei senatori Papalia, Mascagni e Nespolo, di cui ho già dato lettura.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del quarto emendamento all'articolo 16.

NESPOLO. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto. Questo emendamento tende a garantire il rispetto dell'attuazione dei concorsi ordinari, affinché che laddove i posti messi a concorso riservato non vengano tutti coperti per mancanza di vincitori non si riproduca altro precariato, ma questi posti vengano messi a concorso ordinario. Il Sottosegretario dice che non ce ne sarà bisogno; credo anch'io che in linea generale questi posti non saranno molti, ma anche se fossero solo dieci o cento in tutta Italia sarebbe importante avere questa assicurazione. Anche qui insisto rispetto alla richiesta che ho avanzato precedentemente. C'è una disponibilità da parte del Governo ad assicurare che i posti che non verranno vinti dai partecipanti al concorso riservato saranno messi a concorso ordinario? La questione non è poi così piccola: forse è piccola nei numeri, ma, da un punto di vista di principio, è assai importante, perchè se non si fanno delle scelte si riaprono, se non vogliamo dire canali, in questo caso sicuramente rinvii di precariato che domani si potranno ingrossare.

È quindi necessario un elemento di razionalizzazione che consenta ai giovani, laddove questa situazione si crea, di avere qualche posto in più a disposizione per concorso ordinario.

Mi rendo conto che pende anche su questo emendamento la solita questione dei tempi entro cui discutere tale provvedimento; comunque, vorrei sapere dal Governo se vi è l'intenzione di risolvere in via amministrativa questo problema.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rispondo molto brevemente. Questo si sarebbe potuto anche verificare se solo avessimo previsto all'articolo 16 la possibilità anche per i supplenti dell'anno 1981-1982 e 1982-1983 di partecipare alla riserva dell'80 per cento dei posti; ma avendo previsto tale possibilità anche per questi, vi è materialmente l'impossibilità che qualche posto rimanga non assegnato. Infatti, avremo un numero assai elevato di concorrenti, di cui molti già segretari o applicati di segreteria, che tentano di passare alla qualifica superiore, per cui il problema non si porrà.

Quindi, se i presentatori insistono per la votazione dell'emendamento, esprimerò parere contrario.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento insistono per la sua votazione?

PAPALIA. Sì, signor Presidente, insistiamo per la votazione dell'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il quarto emendamento all'articolo 16, presentato dal senatore Papalia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

ULIANICH. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario all'articolo in questione.

NESPOLO. Anch'io, signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario all'articolo 16.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 16 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17:

Art. 17.

Ai fini dell'ammissione al primo concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, da indire successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non si applica il limite massimo di età previsto dalla legge 3 giugno 1978, n. 288, nel computo dei benefici previsti per la elevazione del limite di età, che non potrà comunque superare i 50 anni.

NESPOLO. Vorrei chiedere un semplice chiarimento all'onorevole Sottosegretario: la deroga ai limiti di età prevista in questo articolo si applica soltanto per il primo concorso?

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Do, quindi, lettura dell'articolo 18:

Art. 18.

Per la copertura dei posti di insegnamento di scuola materna nei ruoli della regione Valle d'Aosta, da istituire in conseguenza della soppressione di

scuole materne comunali da parte del Comune di Aosta, la Regione può indire un apposito concorso per titoli ed esami, riservato ai docenti in servizio nelle predette scuole comunali. Il concorso sarà espletato secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La nomina in ruolo dei vincitori del concorso, di cui al precedente comma, decorrerà dalla data di istituzione dei posti; al personale medesimo il servizio di insegnamento prestato prima della nomina nel ruolo regionale sarà riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'articolo 19:

Art. 19.

All'articolo 27, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole: «o 1980-1981», «nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1981» e «nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «1980-81 o 1981-82», «nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981» e «nel settennio antecedente alla data del 1° settembre 1982».

All'articolo 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole «o 1980-1981», «nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980» e «nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «1980-81 o 1981-82», «nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981» e «nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982».

All'articolo 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole «o 1980-1981», «nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980» e «nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «1980-81 o 1981-82», «nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981» e «nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982».

All'articolo 48, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole «o 1980-1981» e «nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «1980-81 o 1981-82» e «nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981».

All'articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, le parole «e 1980-81» e «nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «1980-81 e 1981-82» e «nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981» e dopo le parole «alla data del 9 settembre 1981», sono aggiunte le seguenti: «o alla data del 9 settembre 1982».

NESPOLO. Siccome questo articolo 19 è veramente poco chiaro, vorrei chiedere al relatore ed al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta semplicemente di uno slittamento: il secondo comma dell'articolo 27

della legge 20 maggio 1982, n. 270, si fermava a considerare soltanto l'anno scolastico 1980/1981, mentre è necessario considerare anche l'anno scolastico 1981/1982. Si tratta praticamente di un semplice fatto tecnico derivante dalla necessità di quella modificazione.

NESPOLO. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Come ho già precisato in sede di discussione dell'articolo 1, noi siamo favorevoli all'anticipo di un anno della graduatoria. Vorrei però cogliere questa occasione per chiedere al Governo - questa domanda l'abbiamo già fatta molte volte e la riproponiamo oggi - se anticipando questa graduatoria prima della scadenza biennale dei concorsi si crea una situazione di svantaggio per alcune categorie, in particolare per gli idonei. Vorrei poi cogliere questa occasione per chiedere al sottosegretario Dal Castello se vi è l'intenzione di risolvere questo problema, quanto meno considerando la questione di coloro che dal 1974 a oggi si trovano in una situazione di idoneità, cioè di coloro che dopo 9 anni ancora non hanno avuto un posto di lavoro e si trovano oggi in una situazione di sganciamento dalle effettive possibilità di ottenerlo.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella legge n. 270 si prevede l'immissione in questa graduatoria, sempre con la riserva del 50 per cento, anche dei settedecimisti, quindi di coloro che hanno già superato la prova di abilitazione. È vero che in parte la nomina di questi precari andrà a sottrarre spazio agli idonei dell'ultimo concorso, ma faccio notare che nel Nord il problema non si porrà perchè si riuscirà a rispondere sia alle esigenze degli idonei che a quelle dei precari *ex lege* n. 270. Invece il problema si riproporrà indubbiamente nel Sud, ma nel Sud il problema non può essere risolto nè per tutti gli idonei, nè per tutti i precari perchè purtroppo ci troviamo in presenza di organici saturi.

Quindi, se nel Sud possono essere danneggiati sia i precari che gli idonei, non bisogna dimenticare che entrambe le categorie sono sostenute da una legge: l'una che ha pubblicato e fatto eseguire i concorsi; l'altra che ha dato ai precari la possibilità di entrare nella graduatoria ad esaurimento. Quindi non posso sostenere che nessuno verrà danneggiato o, per meglio dire, che non saranno lesi i diritti di nessuno. D'altro canto è la mancanza di posti in organico che ci rende comunque impossibile rispondere a tutte le esigenze.

NESPOLO. Ringrazio il rappresentante del Governo per le precisazioni che ci ha fornito ed annuncio il voto contrario del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo ora all'articolo successivo.

Art. 20.

La richiesta ai fini del mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti, di cui al quarto comma dell'articolo 63 della legge 20

maggio 1982, n. 270, è effettuata dalle USL qualora trattasi di personale utilizzato presso le predette USL in attuazione della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, di istituzione del servizio sanitario nazionale.

ULIANICH. Dichiaro che voterò contro questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

NESPOLO. Intendo presentare un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 20 un articolo 20-bis:

Art. 20-bis.

«Per l'anno scolastico 1984-1985 sono consentite le nomine di supplenti per i corsi per lavoratori e per le attività di tempo prolungato nella scuola media, come da circolare ministeriale luglio 1983».

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario per il semplice fatto che non si deve dimenticare che la legge n. 270 nega la possibilità di adibire ad insegnamento nelle scuole serali per lavoratori personale non di ruolo. Per le dotazioni organiche aggiuntive, con l'assessamento che si opererà nel corso di quest'anno scolastico, il Ministero sarà in grado di rispondere a tutti i corsi per lavoratori modulari. Evidentemente il problema si porrà per i corsi per lavoratori extramodulari che, essendo segnalati tardivamente al Ministero, avranno difficoltà ad essere adottati.

NESPOLO. Vorrei precisare per dichiarazione di voto, che la cosa non è così semplice come può apparire dalla rapidità con cui noi affrontiamo il problema, tanto è vero che alla Commissione istruzione della Camera fu presentato un articolo su questo tema, che fu poi soppresso soltanto alla chiusura della discussione, nonostante che anche su questo problema ci fossero idee anche assai diverse tra i rappresentanti della maggioranza.

Ora la questione è molto seria, perchè cominciamo dal tempo prolungato nella scuola. Credo che tutte le attività di innovazione e di sperimentazione debbano essere sostenute e facilitate, anche se conosciamo l'atteggiamento che ha assunto il Ministero, e noi, in questo senso, abbiamo presentato da tempo un'apposita interrogazione.

Ora è ben evidente che il tempo prolungato nella scuola media può essere un'occasione utile di innovazione didattica-pedagogica, ma a condizione che non si pensi, anche su questa questione, di procedere con la scure con la quale si è voluto procedere su molti aspetti, e quindi, di ritenere che sia sufficiente lasciare lo stesso numero di insegnanti, aumentare di un'ora l'orario scolastico (magari nel mattino), non attivare nè nuove scuole, nè nuove aule, nè nuovi strumenti e pensare che, così facendo, si sia introdotta l'innovazione scolastica. Dico che, piuttosto che questa forma

ipocrita di innovazione, è meglio non avere niente. Infatti, per sostenere l'innovazione, è necessario prevedere la possibilità di supplenti (per le scuole a tempo prolungato), così come è essenziale la possibilità di nominarli per i corsi per i lavoratori, che sono stati un momento essenziale, da un punto di vista pedagogico, ma anche sociale, della scuola aperta ai problemi della società.

Non si deve, quindi, soffocare questa innovazione e lasciarla morire giorno dopo giorno. E il fatto che alla Camera dei deputati vi fossero, su questo tema, anche proposte e disegni di legge della maggioranza e si sia deciso di tirare un colpo di spugna su questa questione, davvero non lascia ben sperare per il futuro e per l'intenzione di chi governerà, almeno in questa contingenza temporale, il nostro paese.

Credo che anche qui la questione sia molto seria. È importante il fatto che il Sottosegretario dica: «useremo le dotazioni organiche aggiuntive per queste attività». È importante, però è vero che le dotazioni organiche aggiuntive sono state usate fino a questo momento per tutt'altro.

Il Sottosegretario me lo consentirà, quando parlavamo, prima, dei disabili, anche in quel caso la legge faceva prevedere l'uso di questo personale per l'innovazione didattica e pedagogica e per il sostegno. Invece sono state scelte altre strade.

Dico che questo emendamento, tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo, è importante e ne chiediamo la votazione anche perchè, badate, se si continua a reprimere questa categoria senza dare una certezza professionale e prospettive, sottoponendola da anni ad una normativa difficile, farraginoso e contraddittoria, bene, allora i discorsi sulla categoria che deve formare i giovani, che ha una grande responsabilità sociale, culturale, restano discorsi campati per aria, perchè non vengono tradotti in scelte concrete. Una scelta concreta, quindi, viene proposta con il mio emendamento e credo che sia più che legittimo, anzi necessario, chiedere il voto favorevole su di esso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dalla senatrice Nespolo e da altri senatori, tendente ad aggiungere un articolo 20-bis dopo l'articolo 20.

Non è approvato.

L'esame degli articoli del disegno di legge n. 693 è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

PANIGAZZI. Per dichiarazione di voto, signor Presidente, esprimo sul provvedimento al nostro esame, così come è stato licenziato dalla Camera dei deputati, il parere favorevole del Gruppo cui appartengo. Lo faccio, però, con profonda amarezza, senza convincimento e con la persuasione di contribuire, con questo voto favorevole, a consumare un atto di ulteriore ingiustizia nei riguardi di chi, invece, attendeva da noi un atto di giustizia.

Voto questo provvedimento, per quanto mi riguarda, per disciplina di partito e per un senso di responsabilità, coerenza e correttezza nei riguardi dei colleghi della maggioranza e, in modo particolare, dei colleghi della Democrazia cristiana, ai quali do atto di aver compiuto uno sforzo di grande

responsabilità politica superando, non senza difficoltà, contrasti profondi anche nel loro interno.

È stato un *iter* travagliato e sofferto, perchè ritengo che questo provvedimento, che stiamo per approvare e che io approvo, non risponda, purtroppo, in modo giusto all'attesa di molti precari della scuola (dico di molti, non di tutti) nè alle indicazioni costantemente suggerite dalle forze sindacali.

Restano in essere, quindi, contraddizioni e discriminazioni che, oltre a disattendere il principio ispiratore del provvedimento, daranno origine ad altro contenzioso in sede di TAR.

Fatta questa doverosa premessa sono del parere che questo provvedimento rappresenti il meglio che il Governo e la Camera dei deputati potevano partorire in questo momento. Non è un provvedimento ottimale; tuttavia, anche con i suoi limiti e le sue storture, ha comunque dato una svolta significativa alla politica scolastica, se non altro perchè si è posto e persegue due obiettivi ben evidenti: chiusura del fenomeno del precariato e apertura ed attivazione dei concorsi, questo con stretto rigore mi pare lo abbia detto il Ministro: ogni due anni.

Credo che questo fatto possa bastare per renderci tranquilli (per quanto riguarda almeno il mio Gruppo) sotto il profilo della nostra coscienza e offrirci l'occasione per dire al Governo, così autorevolmente rappresentato dal sottosegretario Dal Castello, che ha compiuto un atto di coraggio politico e un grosso passo in avanti.

Faccio presente, inoltre, che il mio Gruppo presenterà, in tempi brevi, un disegno di legge *ad hoc* teso a sanare alcune contraddizioni emerse nel corso del dibattito sui vari articoli di questo provvedimento.

ULIANICH. Signor Presidente, per dichiarazione di voto vorrei dire che fa un certo senso ascoltare delle espressioni come: «con profonda amarezza e senza convincimento; per disciplina di partito; con sofferenza». Sto ripetendo semplicemente tra virgolette espressioni che anche i colleghi hanno ascoltato in questa Aula. Non sto, quindi, nè sognando, nè fantasticando. Conosco molto bene, signor Presidente, queste espressioni.

Non si riesce, quindi, a capire, in conseguenza di quanto detto sopra, per quale logica segreta che permea questi «dolori del giovane Werther», queste profonde amarezze, all'improvviso emerga questa confusione. Se il provvedimento al nostro esame rappresenta il meglio in questo momento, come fa un politico a piangere, ad essere amareggiato? Queste espressioni mi suonano di maniera - senza naturalmente mettere in discussione la sincerità, la profondità e l'onestà del dolore - perchè le conclusioni *patent latius premissis*: poste determinate premesse ci si aspetterebbero determinate conseguenze. Nel nostro caso, invece, restano le premesse, ma le conclusioni non sono ad esse conseguenti.

Tutto ciò è comprensibile in rapporto ad una formula magica: la disciplina di partito che, come ha detto ieri il senatore Ferrara Salute, caratterizza certa nobiltà inglese che, non potendo usare la ragione in certi momenti, si richiama alla disciplina di partito.

Vorrei sottolineare, signor Presidente, che qui mancano i rappresentanti dei partiti repubblicano e socialdemocratico e sembra che il rappresentante del Partito liberale italiano sia contrario. Ci troviamo in questo caso di fronte ad una maggioranza che non è tale e non rappresenta

un indirizzo di Governo, ma che diventa esile e titubante di fronte alle difficoltà reali che ci sono nel paese e a certe conseguenze cui inevitabilmente va incontro questo provvedimento. Ma al di là delle battute, che non vogliono essere solo ironiche, ma che sono amare constatazioni, vorrei rilevare come non possa ripetere in questa occasione ciò che ebbi a dire quando si discusse in Aula la legge n. 270 alla quale, pur essendo contrari, avevano contribuito per certi versi, in termini positivi, anche i rappresentanti dell'opposizione.

In questo caso invece ci troviamo di fronte ad un provvedimento che così è stato presentato e voluto, impedendo di fatto qualsiasi possibilità di confronto dialettico. Non parlo della volontà dei singoli o del rappresentante del Governo, che è persona estremamente preparata, ma constato che non è stato possibile neanche in minima parte un confronto con le opposizioni. La maggioranza, e soprattutto una parte di essa, porta la responsabilità piena di questo provvedimento e delle carenze che esso presenta, dovute certamente ad una logica sottesa anche alla legge n. 270 - per certi aspetti posso essere d'accordo su quanto il rappresentante del Governo ha esposto - ma vorrei aggiungere che non è la logica intera della legge n. 270, perchè non c'è alcuna prosecuzione, ad esempio, della logica che sottendeva l'articolo 35 di quel provvedimento.

Siamo stati contrari all'articolo 35 ritenendo non giusta l'ammissione al concorso riservato di docenti che fossero stati incaricati per appena un anno con il solo titolo del dottorato: non ci lamentiamo che nel disegno di legge al nostro esame non ci siano norme del genere, ma non possiamo non constatare la illogicità di un discorso che, una volta posto con la legge n. 270, avrebbe dovuto trovare seguito in questo provvedimento.

Vorrei sottolineare solo pochi altri punti. Ringrazio innanzitutto il Governo per aver accolto, se non l'emendamento - e ciò per motivi abbastanza ovvi - almeno il mio ordine del giorno, sostitutivo dell'emendamento stesso, e credo che ciò possa servire a risolvere alcune situazioni di docenti residenti all'estero.

Debbo però ribadire in questa sede che il rifiuto dell'ordine del giorno relativo agli idonei, ordine del giorno che non coincide con una certa logica del Governo, presenta, sul piano della effettualità, alcuni problemi veramente spinosi e incidenti sul piano umano, innanzitutto, e anche sul piano dell'equità. Capisco che non si possano avere concetti generici e generali di equità, ma solo rapportati a categorie che erano state incluse nella legge n. 270; a me pare in questo caso di poter parlare di mancata giustizia nei confronti di una categoria di insegnanti idonei.

Ci sono poi altri elementi all'interno di questo disegno di legge che non possono ricevere il nostro consenso. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se il giudizio positivo che abbiamo espresso sulla legge n. 270 per l'introduzione dell'anno di formazione, di cui si diceva in ordine al periodo *post*-ingresso in ruolo, stia effettivamente dando risultati, dei quali il rappresentante del Governo potrà parlare in altra sede.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non può risponderle in merito a tale questione. Quando ho letto la lettera del Ministro con cui abbiamo ricevuto le tabelle c'era un cenno anche a questa circostanza e il Ministro, nella sua lettera da me letta, diceva che questo esperimento era stato realizzato felicemente e aveva dato buoni frutti. Credo che non ci sia

bisogno di ricordare il contenuto della lettera, in quanto l'ho inviata a tutti i commissari.

ULIANICH. Signor Presidente, conosco la lettera del Ministro e non era mia intenzione prolungare il mio intervento. Quello che mi interessava era un'analisi puntuale e non un giudizio generale ed è per questo che ho ritenuto opportuno chiedere in altra sede specificazioni in merito.

Per concludere, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, devo riconoscere che in questo disegno di legge ci sono, nonostante tutto, pure degli elementi positivi e ciò è apparso anche dalla votazione favorevole che il mio Gruppo ha ritenuto di poter esprimere su alcuni articoli. Considero tuttavia l'insieme del provvedimento sfavorevolmente, per le motivazioni che ormai penso di aver anche troppo diffusamente puntualizzato, e annuncio il voto contrario del mio Gruppo al disegno di legge al nostro esame.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, intervengo per fare una dichiarazione di voto. Io credo che il Gruppo della Democrazia cristiana, votando questo disegno di legge così com'è, renda un grande servizio alla scuola italiana, anche se il provvedimento al nostro esame non risolve tutti i casi spinosi che sono sul tappeto. Credo che del fatto che la Democrazia cristiana, con questo voto, renda un grande servizio alla scuola italiana siano, almeno in parte, convinti tutti i partiti e tutte le forze politiche che hanno partecipato a questa discussione e, del resto, almeno per una piccola parte, lo ha ammesso anche il senatore Ulianich. Ma non intendo certamente fare riferimento alle parole di un autorevole esponente dell'opposizione: voglio semplicemente riferirmi a quello che ha detto ripetutamente ieri il ministro Falcucci e dichiarare che il Gruppo della Democrazia cristiana nelle sue motivazioni si rifà esattamente a tutta la filosofia, alla logica espressa dal Ministro in ordine a questo disegno di legge. Noi concordiamo con quanto è stato detto dal ministro Falcucci in rappresentanza del Governo e - lo ripeto - voteremo a favore del provvedimento al nostro esame anche come segno di fiducia nei confronti del Governo. Questo è il profondo significato del nostro voto, un voto di fiducia al Governo, dal momento che ci è sembrato che in questa fattispecie potesse suonare diversamente un atteggiamento ondivago e incerto, un atteggiamento che se avesse coinvolto anche il Gruppo della Democrazia cristiana certamente avrebbe avuto delle conseguenze non molto positive.

Il Gruppo della Democrazia cristiana, attraverso la mia modesta persona, ha già dichiarato con molta lealtà che è arrivato alla determinazione di votare a favore di questo disegno di legge attraverso un sofferto dibattito. Abbiamo sentito in quest'aula delle affermazioni che esprimevano perplessità. Quando da parte del nostro Gruppo si parla di disciplina di partito, si adopera un termine che è entrato nell'uso parlamentare ma che non ha certamente il significato coattivo che gli si potrebbe attribuire analizzando l'espressione alla lettera. La disciplina di partito è semplicemente un patto esistente fra di noi che porta ad una reciproca solidarietà rispetto ai provvedimenti che complessivamente riteniamo giusti in un quadro più generale. In questo senso voglio anche intendere le dichiarazioni che sono state rese dai colleghi,

che rispetto, perchè erano pienamente autorizzati dal Gruppo a farle e non hanno assolutamente compiuto atti irriverenti nei confronti dell'autorità del nostro Gruppo e della sua compattezza. Essi si sono avvalsi di un loro diritto nell'ambito delle libere scelte che all'interno della Democrazia cristiana ciascuno di noi compie.

Io credo pertanto che il voto della Democrazia cristiana, alla luce di quello che con estrema lealtà ieri ho dichiarato e con grande fermezza oggi ribadisco, alla luce del significato che attribuisco ad esso, e cioè di sostegno al Governo, sia un voto che abbia una sua valenza squisitamente politica e come tale lo propongo a questa Commissione.

VALENZA. Intervengo anch'io, signor Presidente, per dichiarazione di voto. Il nostro Gruppo voterà contro questo disegno di legge sia per ragioni di sostanza sia anche per ragioni che riguardano il metodo della discussione, così come si è svolta in Senato.

Si è detto che non c'era il tempo per un esame approfondito del disegno di legge e per apportarvi miglioramenti sostanziali. Questo non è esatto, perchè il provvedimento è rimasto fermo in Senato 75 giorni. La nostra Commissione ha dato prova, per altri argomenti, di affrontare dibattiti estremamente serrati ed impegnativi e quindi di saper lavorare anche a tappe forzate, per non far scadere i termini utili per l'approvazione di un determinato disegno di legge. In questa occasione invece non si è seguito tale metodo che, per esempio, abbiamo utilizzato per i problemi dello spettacolo (e di ciò va dato atto al nostro Presidente per come ha saputo dirigere il dibattito in Commissione). In 75 giorni avremmo ben potuto approfondire la materia ed introdurre nel provvedimento quei miglioramenti necessari, che avrebbero potuto portare anche ad una diversa valutazione della legge da parte nostra.

Quanto alla sostanza, vorrei innanzitutto osservare che il provvedimento al nostro esame fa parte di quei disegni di legge di sanatoria di situazioni pregresse, di guasti prodotti in un lungo arco di tempo della politica scolastica dei Governi, in particolare dei Ministeri della pubblica istruzione, che sono stati monopolizzati dalla Democrazia cristiana (non credo ci sia bisogno di ricordare che su 43 Governi, succedutisi dalla Liberazione ad oggi, ben 39 volte la Democrazia cristiana ha avuto la titolarità del Ministero della pubblica istruzione). Si pensi ai guasti determinati dal vuoto dei concorsi durato ben nove anni; concorsi che adesso finalmente sono stati riattivati, ma che non possono miracolosamente cancellare le situazioni negative che si sono create.

Ritengo che tutti si rendano conto - anche se spesso più a parole che nei fatti - che la scuola italiana ha bisogno di riforme più che di leggi di sanatoria dettate dalla necessità di tamponare dei guasti. Occorrono leggi che siano in grado di programmare lo sviluppo della scuola e, più in generale, il sistema formativo di cui abbiamo bisogno di fronte alle grandi trasformazioni sociali, alle sfide degli anni 2000. Occorre anzitutto la programmazione degli organici, da valutare sulla base del fabbisogno reale della scuola, del reclutamento e dell'aggiornamento e formazione del personale.

Nel disegno di legge al nostro esame non c'è nulla di tutto questo: si tratta di un provvedimento che ancora una volta rifiuta l'ampliamento dell'organico, per cui ci troveremo sempre nella situazione dei concorsi,

che creeranno idonei senza posto di lavoro. Questo disegno di legge non riesce a fare giustizia, a sanare effettivamente inique situazioni di disparità.

Il Governo stesso prevede un'ondata di ricorsi alla magistratura, ai TAR, e sappiamo benissimo che restano aperti i gravi problemi del personale non docente, degli insegnanti di educazione tecnica, musicale e fisica, che sono stati licenziati in alcune province, e la questione dei supplenti nominati dai presidi. Per questi ultimi il Governo ha sostenuto che giuridicamente non si poteva fare diversamente.

Rimane comunque un'ingiustizia di fondo che colpisce insegnanti che hanno più anni di servizio e più titoli, rispetto ad altri che invece passano in ruolo davanti a loro, per il solo motivo di aver avuto un incarico dal preside e non dal provveditore. Questa, ripeto, è un'ingiustizia molto grave.

Vi è poi una questione che vorrei sottolineare perchè mi sembra che sia stata del tutto sottovalutata. Essa riguarda la frattura tra il Nord e il Sud del paese circa la condizione dei docenti: a causa della massiccia disoccupazione intellettuale esistente nel Mezzogiorno, si crea una situazione per cui si hanno nel Sud numerosi idonei senza posto e sedi vacanti al Nord che vengono coperte ancora da supplenti, alimentando altro precariato.

Si dice che questo è un problema di difficile soluzione. Sarà così, ma in ogni caso un provvedimento legislativo che non contribuisce a risolvere tale questione, non può essere considerato valido.

In questa legge vi sono dei veri e propri caratteri antimeridionalistici, perchè non si tiene conto della disoccupazione intellettuale che colpisce il Sud. Difatti il Mezzogiorno è ormai l'unica parte del paese in cui si verifica un incremento demografico e quindi delle domande di lavoro (nel prossimo decennio saliranno oltre il milione), mentre nel Centro-Nord, anche per la diminuzione della natalità, si prevede un equilibrio tra richiesta di lavoro e possibilità di impiego.

Occorre sottolineare questo aspetto del problema, signor Presidente, se facciamo ancora parte di coloro che, dopo oltre un secolo dall'unità d'Italia, continuano a battersi affinché vi sia nei fatti una vera equiparazione tra le due parti del paese.

Probabilmente i parlamentari del mio Gruppo presenteranno un disegno di legge per sanare tali squilibri.

Desidero anch'io citare, non ironicamente, ma con molta comprensione, i «casi di coscienza» che si sono verificati in seno alla maggioranza. Certo, avrei preferito che talune posizioni si traducessero in concreti atti politici. Comunque, signor Presidente, credo che noi comunisti, in questo dibattito, ci siamo comportati - pur non rinunciando a compiere il nostro dovere - in modo da non porre intralci allo svolgimento regolare della discussione. Senza prolungare il dibattito oltre il necessario, abbiamo svolto il nostro ruolo, mettendo in rilievo, anche come testimonianza a futura memoria, le questioni che hanno un maggiore significato e valore sociale: pensiamo a coloro che vengono danneggiati da provvedimenti, che non solo sono ingiusti ma anche frettolosi e non fanno parte di un disegno organico.

Avremmo preferito che i colleghi, che hanno avuto problemi di coscienza, avessero contribuito a migliorare radicalmente questa legge.

Ritengo che il nostro voto contrario sia motivato, non è un voto propagandistico o di bandiera: è un voto che una parte politica come la nostra, consapevole delle esigenze profonde della scuola italiana e delle prospettive che ad essa si devono aprire, vuole esprimere perchè anche questo dibattito serva per determinare una svolta nella politica scolastica italiana.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei anch'io fare una breve dichiarazione di voto. Come annunziai ieri mi asterrò.

Anche se dalle analitiche dichiarazioni sul merito del provvedimento da me svolte in sede di discussione generale si evinceva la mia contrarietà, vige un galateo tra i partiti della maggioranza che violerei se nell'esprimere il mio dissenso andassi oltre l'astensione.

In primo luogo, sono sinceramente rammaricato che si sia dovuto discutere ed approvare questo disegno di legge in una situazione politico-parlamentare in cui ci è stato praticamente inibito di rendere operanti i meccanismi del bicameralismo per cui un ramo del Parlamento può correggere e perfezionare un provvedimento approvato dall'altra Camera.

Tutti, maggioranza e opposizione, consenzienti e dissenzienti, abbiamo dovuto subire la coercizione di assumere comportamenti costretti nella morsa della scelta tra modificare il disegno di legge trasmessoci dalla Camera, provocandone l'affondamento, e assecondarne l'approvazione pure nell'evidenza dei suoi innegabili, rimediabili difetti.

In sostanza, in questa circostanza abbiamo sospeso l'applicazione dei congegni che il bicameralismo mette a disposizione della libertà dei parlamentari. È desiderabile, sommamente auspicabile che simili situazioni non si ripetano in avvenire.

In questo dibattito si è accennato, invero molto cortesemente, ad accordi di maggioranza ai quali qualcuno di noi non si sarebbe attenuto.

Per quanto mi riguarda, debbo dire che riconosco l'indispensabilità sia della ricerca di detti accordi che del loro rispetto, ma sempre nei limiti che impone la verifica del dibattito parlamentare, in cui si confrontano le idee di tutti. Se si volesse prescindere da queste verifiche, ritengo che si farebbe una scelta incompatibile con il sistema della democrazia parlamentare, nella quale personalmente anzitutto credo.

Passando al merito della legge, devo dire che resto convinto che la sua approvazione non chiuda la lunga vicenda del precariato nella scuola italiana, ma che piuttosto la inasprisca e la allarghi.

Già il senatore Panigazzi ha preannunciato che il suo Gruppo intende presentare un disegno di legge su questa materia. Quindi tra non molti mesi noi dovremo discutere nuovamente in questa Commissione sull'inserimento nei ruoli dei precari. Non riferirò ora e qui le ragioni del mio convincimento dato che ho già esposto queste ragioni in un'elaborata relazione, di cui all'inizio della prossima settimana invierò una copia ai membri di questa Commissione, al Ministro della pubblica istruzione ed ai partiti politici. Ovviamente questa relazione rimarrà agli atti del Senato. Essa potrà essere letta allorchè prossimamente la 7^a Commissione sarà chiamata a ridiscutere di questo problema.

La relazione non solo narra la storia, le origini e le vicende del precariato scolastico nella scuola italiana, ma ne analizza le cause e ne mette in luce - o almeno si sforza di farlo - la invincibile fatalità finchè non si avrà il coraggio politico di adottare i necessari rimedi.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 693 nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 357 e 521 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 17,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO